



PARERE MOTIVATO
n. 120 in data 13 SETTEMBRE 2018

**OGGETTO: COMUNE DI ALLEGHE - COLLE SANTA LUCIA - LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - ROCCA PIETORE - SELVA DI CADORE (BL).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- DATO ATTO** che la Commissione VAS si è riunita in data 13 settembre 2018 come da nota di convocazione in data 12 settembre 2018 prot. n. 369045.



DATO ATTO che il Comune di Alleghe, quale capofila del PATI denominato *"Dolomiti Alto Agordino"* con i Comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore, con nota prot. n. 3009 del 15.05.2014, assunta al prot. reg. al n. 216169 del 19.05.2014, ha addotto la seguente documentazione:

- D.G.C. n. 30 del Comune di Alleghe del 27.03.2014 di chiusura della concertazione e della fase partecipativa;
- Relazione del quadro conoscitivo;
- Relazione generale di progetto;
- Norme tecniche;
- Relazione tecnica preliminare;
- Relazione sintetica;
- Sintesi non tecnica;
- Analisi ambientale;
- Relazione geologica;
- Aspetti agronomici e naturalistici;
- Rapporto ambientale;
- Relazione idraulica;
- Vinca;
- Analisi preliminare e dati statistici;
- Relazione tecnica preliminare – Centri storici;
- Mosaico della pianificazione vigente;
- Carta idrogeologica;
- Carta della compatibilità geologica;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Carta della sau;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta litologica;
- Carta delle fragilità;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti.

DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni n. 531288 dell'11.12.2014, il Comune di Alleghe, con nota n. 4743 del 13.07.2016, ha inviato:

- Delibere delle Giunte Comunali di approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Accordo di pianificazione sottoscritto;
- Delibere dei Consigli Comunali di adozione del PATI, della proposta del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;



- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- Copia pubblicazione dell'avviso di deposito nel BUR n. 55 del 30.05.2014;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e nel "Corriere delle Alpi";
- Attestazione del responsabile del procedimento che evidenzia che è stata fatta richiesta agli enti competenti in materia ambientale del parere di competenza ma che nessun parere è pervenuto;
- Attestazione del responsabile del procedimento comunale che evidenzia come siano pervenute n. 1 osservazione attinente il rapporto ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

DATO ATTO che, successivamente, con nota pec assunta al prot. reg. al n. 481452 del 9.12.2016 la Provincia di Belluno ha inviato il documento di valutazione sulle osservazioni e proseguo dell'iter del piano.

DATO ATTO che con nota dell'1.06.2017, assunta al prot. reg. al n. 215098 dell'1.06.2017, il Comune di Alleghe ha comunicato la riadozione del PATI a seguito delle osservazioni pervenute inviando:

- Avviso di deposito;
- Carta delle trasformabilità;
- Relazione quadro conoscitivo;
- Relazione di valutazione di incidenza.

DATO ATTO che con nota n. 6994 del 7.11.2017, assunta al prot. reg. al n. 493244 del 24.11.2017, il Comune di Alleghe ha inviato la seguente ulteriore documentazione:

- Documento di riadozione parziale del PATI;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che il numero complessivo di osservazioni pervenute dopo la riadozione è di nr. 4 delle quali nessuna riferibile al Rapporto Ambientale;
- Avvisi di deposito con relata di pubblicazione;
- D.C.C. n. 12 del 20.04.2017 del Comune di Alleghe di riadozione del PATI;
- D.C.C. n. 13 del 23.05.2017 del Comune di Selva di Cadore di riadozione del PATI;
- D.C.C. n. 24 del 24.05.2017 del Comune di Colle S. Lucia di riadozione del PATI;
- D.C.C. n. 21 del 16.05.2017 del Comune di Rocca Petore di riadozione del PATI;
- D.C.C. n. 21 del 30.03.2017 del Comune di Livinallongo del Col di Lana di riadozione del PATI;
- Estratto di pubblicazione nel "Corriere delle Alpi" del 27.06.2017;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 9.06.2017;
- Controdeduzione alle osservazioni sulla riadozione;



- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che in sede di adozione sono pervenute n. 58 osservazioni delle quali n. 27 riferibili al Rapporto Ambientale;
- Controdeduzioni alle osservazioni sull'adozione del Rapporto Ambientale.

DATO ATTO che con nota n. 1583 del 9.03.2018, assunta al prot. reg. al n. 97687 del 13.03.2018, il Comune di Alleghe ha inviato:

- Estratto Piano regionale neve con i previsti interventi;
- Riadozione parziale;
- Tavola 4;
- Tavole integrative.

DATO ATTO che con ulteriore nota n. 2246 del 4.04.2018, assunta al prot. reg. al n. 132198 del 9.04.2018, il Comune di Alleghe ha inviato:

- Elaborati adottati;
- Elaborati modificati a seguito delle richieste;
- Elaborati della riadozione parziale.

PRESO ATTO del processo di concertazione e consultazione promosso dalle Amministrazioni comunali sul PATI "*Dolomiti Alto Agordino*", che si è articolato in incontri pubblici nelle vari sedi comunali con tutti i Soggetti pubblici e privati interessati ai contenuti del Piano.

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale, riportata in allegato alla nota del Comune di Alleghe n. 4743 del 13.07.2016, con cui viene attestata la richiesta di espressione di parere di agli Enti competenti in materia ambientale e che nessun parere è pervenuto.

PRESO ATTO che In fase istruttoria sono stati resi da parte Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto i seguenti:

- Parere del 22.01.2014 prot. n. 28652;
- Parere del 27.03.2014 prot. n. 131077;
- Parere del 07.04.2014 prot. n. 148132;
- Parere del 22.01.2016 prot. n. 25696.

PRESO ATTO dei pareri del Comitato Tecnico Provinciale n. 7 del 20.03.2014 e n. 19 del 07.12.2016, resi nell'ambito della procedura concertata ex art. 15 della L. R. n. 11/2204.

VISTE le relazioni specialistiche che costituiscono la documentazione del PATI e che si sostanziano in: Relazione geologica, Relazione Agronomica e Naturalistica e Relazione idraulica - Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI).

VISTO quanto espresso dall'Azienda ULSS n. 1 – Belluno con la nota prot. 55718 in data 03/12/2014.

DATO ATTO che in fase di riadozione sono stati inoltrati i seguenti pareri:

- Parere della Regola di Posalz (Comune di Colle Santa Lucia) reso in data 10.08.2017 ed afferente la riadozione del PATI;



- Parere della Regola di Mezzo (Comune di Colle Santa Lucia) reso in data 10.08.2017 ed afferente la riadozione del PATI;
- Parere della Regola Grande (Comune di Colle Santa Lucia) reso in data 10.08.2017 ed afferente la riadozione del PATI

depositati presso il Comune di Alleghe,

VISTA la VinCA di seguito riportata integralmente:

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 139/2018 DEL 30.07.2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PATI "Dolomiti Alto Agordino" - Riadozione, dei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore (BL)

Pratica n. 2694

Codice SITI NATURA 2000: IT3230003 - Gruppo del Sella, IT3230005 - Gruppo Marmolada, IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval - Formin, IT3230084 - Civetta - Cime di San Sebastiano, IT3230086 - Col di Lana - Settsas - Chertz

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. for. Michele Cassol e dal dott. for. Alberto Scariot per conto dei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore, acquisito al prot. reg. con nota n. 302823 del 18/07/2018;

PRESO ATTO che il piano riguarda il PATI dei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore (BL);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, dell'illuminazione e della viabilità;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 13, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non



definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono correttamente individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.06 - Tunnel - Gallerie", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.12.02 - Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, i seguenti fattori di pressione "A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "A10.02 - Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G01.04 - Alpinismo, arrampicata, speleologia", "G01.05 - Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "G05.06 - Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "G05.11 - Lesione o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche);

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti: IT3230003 - Gruppo del Sella, IT3230005 - Gruppo Marmolada, IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval - Formin, IT3230084 - Civetta - Cime di San Sebastiano, IT3230086 - Col di Lana - Settsas - Chertz;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e



degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "4060 - Lande alpine e boreali", "4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", "6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", "6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", "6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", "6520 - Praterie montane da fieno", "8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", "8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", "8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", "9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", "9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.", "4060 - Lande alpine e boreali", "4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", "4080 - Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", "6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", "6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", "6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", "6520 - Praterie montane da fieno", "7140 - Torbiere di transizione e instabili", "7230 - Torbiere basse alcaline", "7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*", "8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", "8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", "8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", "8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", "8240* - Pavimenti calcarei", "8340 - Ghiacciai permanenti", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", "9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", "9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Campanula morettiana*, *Physoplexis comosa*, *Arnica montana*, *Huperzia selago*, *Lycopodium annotinum*, *Lycopodium clavatum*, *Aegolius funereus*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Dryocopus martius*, *Glaucidium passerinum*, *Lagopus muta*, *Picoides tridactylus*, *Salamandra atra*, *Lyrurus tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Tetrastes bonasia*, *Pernis apivorus*, *Lanius collurio*, *Vipera ammodytes*, *Coronella austriaca*, *Podarcis muralis*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Hierophis viridiflavus*, *Picus canus*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Loxia curvirostra*, *Nucifraga caryocatactes*, *Turdus torquatus*, *Cervus elaphus*, *Martes martes*, *Mustela erminia*, *Rupicapra rupicapra*, *Crex crex*, *Charadrius morinellus*, *Anthus spinoletta*, *Montifringilla nivalis*, *Artemisia nitida*, *Tichodroma muraria*, *Capra ibex*;

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al



sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31111 - Aceri-frassineto con ontano bianco", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31122 - Alneto di ontano verde", "31144 - Faggeta montana tipica mesalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31147 - Faggeta submontana dei suoli acidi", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31212 - Abietetto dei substrati silicatici", "31213 - Abietetto dei suoli mesici con faggio", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31233 - Larici-cembreto con abete rosso", "31234 - Larici-cembreto con ontano verde", "31235 - Larici-cembreto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31243 - Pecceta dei substrati carbonatici subalpina", "31244 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "31247 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici montana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "31311 - Piceo-faggeto dei suoli mesici", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "33500 - Ghiacciai e nevi perenni", "41200 - Ambienti umidi lacuali", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Rana dalmatina*, *Iberolacerta horvathi*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lanius collurio*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*, *Canis lupus*;

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal



relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che i Comuni verifichino la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno



specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47) può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che nell'elaborato in esame i giudizi espressi sulla significatività delle incidenze derivano da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione) e possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione, del dott. for Michele Cassol e dal dott. for. Alberto Scariot i quali dichiarano che *"La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura 2000"*

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli



- articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "A10.02 - Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D01.06 - Tunnel - Gallerie", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G01.04 - Alpinismo, arrampicata, speleologia", "G01.05 - Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "G05.06 - Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "G05.11 - Lesione o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.12.02 - Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo"
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli



commerciali contenenti specie alloctone;

- D. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza per il PATI "Dolomiti Alto Agordino" - Riadozione, dei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore (BL)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Rana dalmatina*, *Iberolacerta horvathi*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lanius collurio*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Dryomys nitedula*, *Musccardinus avellanarius*, *Canis lupus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte di ciascun Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura



regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 13, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*, esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

PRESO ATTO che, in merito alle OSSERVAZIONI presentate, il Comune di Alleghe con nota prot. n. 6994 del 7.11.2017, assunta al prot. reg. al n. 493244 del 24.11.2017, ha fatto pervenire la dichiarazione del Responsabile del Procedimento comunale attestante che in sede di adozione sono pervenute n. 58 osservazioni delle quali n. 27 riferibili al Rapporto Ambientale.

Inoltre, sempre il Comune di Alleghe con nota n. 6994 del 7.11.2017, assunta al prot. reg. al n. 493244 del 24.11.2017, ha trasmesso una ulteriore dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale nella quale è attestato che il numero complessivo di osservazioni pervenute dopo la riadozione è di nr. 4 delle quali nessuna riferibile al Rapporto Ambientale.

Di seguito si riporta, in estratto le osservazioni aventi carattere ambientale con relativo parere di coerenza del Valutatore.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO A - Comune di Alleghe - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI				
Proposta di controdeduzione comunale				
N	Prot.	Data	Osservazione	Proposta di Paree
1	4073	11/07/14	Si chiede di modificare l'art. 32 c.5 delle N.T. con riferimento alla definizione del margine, inserendo il seguente alinea "le finalita' connesse alla composizione di contenitori legali per i quali sarà possibile prevedere anche singoli e separati interventi puntuali di edificazione."	La modalità richiesta è già implicitamente utilizzabile nella discrezionalità degli interventi di P.I. In ogni caso, poiché l'integrazione richiesta costituisce un chiarimento normativo che non modifica le condizioni ed i vincoli previsti per il testo originale, l'osservazione E ACCOLTA con la modifica dell'alinea "le finalita' connesse alla composizione di contenitori legali" di cui all'art. 32 c.5 della N.T. con il nuovo testo "le finalita' connesse alla composizione di contenitori legali in essere all'atto dell'adozione del P.A.T.I., per i quali sarà possibile prevedere anche singoli e separati interventi puntuali di edificazione nel rispetto della normativa del P.A.T.I."
			Si osserva che: 1) la Tavola della Trasformabilità (Elaborato 35 - Collegamento interinale della val Perlonga) non trova riscontro nel Piano Provinciale; 2) relativamente all'art. 38.1 c. di delle N.T. si chiede venga chiarito che ogni intervento che possa interessare il tratto stradale della SS 641 deve essere concordato con le strutture provinciali competenti della scrivente Provincia; 3) con riferimento alla pratica dello sci sul ghiacciaio della Marmolada si evidenzia che ogni intervento è subordinato all'approvazione di un programma volto a definire gli interventi ammissibili ai sensi delle norme di attuazione del PUP art. 28, commi 4-5; 4) il confine amministrativo provinciale in corrispondenza del lab test della Marmolada non trova riferimento con la cartografia catastale in uso e con la carta tecnica provinciale.	1) La legenda dell'elaborato in oggetto rimanda all'art. 34 delle N.T. ove è 1) ACCOLTA. Vedasi la prescrizione contenuta nella presente istruzione relativamente a collegamenti interinali. 2) ACCOLTA 3) L'osservazione comporta la prescrizione di carattere pianificatorio che comunque costituirà variante al P.A.T.I. - dovrà ovviamente essere concordata sia in riferimento alle tematiche infrastrutturali che ambientali con la Provincia di Trento, anche eventualmente con riferimento ai protocolli ed agli accordi in essere fra Regione Veneto e Provincia di Trento. 4) Si ritiene la richiesta non pertinente in quanto non è nella discrezionalità del P.A.T.I. assumere decisioni per aree (o infrastrutture) esterne alla sua perimetrazione, indipendentemente dalla provincia interessata. Il P.A.T.I. in ogni caso prevede all'art. 38.1 c.2 di promuovere l'accordo con gli enti comuni della Provincia e gli Enti Sovraordinati per le scelte valabilistiche di interesse sovraale "e ciò vale ovviamente in misura maggiore nel caso - quale quello in oggetto - sia coinvolta un'altra provincia." 3) Si prende atto che gli interventi sul ghiacciaio della Marmolada per quanto da parte del Piano Urbanistico Provinciale che rimanda alla stesura di un apposito programma; 4) Il P.A.T.I. può intervenire nella modifica dei confini - con le procedure previste dalla Regione Veneto - solo nel caso di confini comunali e non - come nella fattispecie - per i confini regionali. Il P.A.T.I. ha utilizzato pertanto il confine ufficiale trasmesso dalla Regione Veneto e comunque il Comune di Rocca Petrone ha interessato i competenti uffici regionali per segnalare la necessità di un sollecito adeguamento degli stessi in base a quanto sopra esposto non si ritiene di modificare in sede di controdeduzione il P.A.T.I. e pertanto, richiamando comunque i chiarimenti forniti, l'osservazione NON E ACCOLTA.
3	4109	14/07/14		1) ACCOLTA 2) ACCOLTA 3) NON ACCOLTA 4) NON ACCOLTA 5) NON ACCOLTA 6) NON ACCOLTA 7) NON ACCOLTA 8) NON ACCOLTA 9) NON ACCOLTA 10) NON ACCOLTA 11) NON ACCOLTA 12) NON ACCOLTA 13) NON ACCOLTA 14) NON ACCOLTA 15) NON ACCOLTA 16) NON ACCOLTA 17) NON ACCOLTA 18) NON ACCOLTA 19) NON ACCOLTA 20) NON ACCOLTA 21) NON ACCOLTA 22) NON ACCOLTA 23) NON ACCOLTA 24) NON ACCOLTA 25) NON ACCOLTA 26) NON ACCOLTA 27) NON ACCOLTA 28) NON ACCOLTA 29) NON ACCOLTA 30) NON ACCOLTA 31) NON ACCOLTA 32) NON ACCOLTA 33) NON ACCOLTA 34) NON ACCOLTA 35) NON ACCOLTA 36) NON ACCOLTA 37) NON ACCOLTA 38) NON ACCOLTA 39) NON ACCOLTA 40) NON ACCOLTA 41) NON ACCOLTA 42) NON ACCOLTA 43) NON ACCOLTA 44) NON ACCOLTA 45) NON ACCOLTA 46) NON ACCOLTA 47) NON ACCOLTA 48) NON ACCOLTA 49) NON ACCOLTA 50) NON ACCOLTA 51) NON ACCOLTA 52) NON ACCOLTA 53) NON ACCOLTA 54) NON ACCOLTA 55) NON ACCOLTA 56) NON ACCOLTA 57) NON ACCOLTA 58) NON ACCOLTA 59) NON ACCOLTA 60) NON ACCOLTA 61) NON ACCOLTA 62) NON ACCOLTA 63) NON ACCOLTA 64) NON ACCOLTA 65) NON ACCOLTA 66) NON ACCOLTA 67) NON ACCOLTA 68) NON ACCOLTA 69) NON ACCOLTA 70) NON ACCOLTA 71) NON ACCOLTA 72) NON ACCOLTA 73) NON ACCOLTA 74) NON ACCOLTA 75) NON ACCOLTA 76) NON ACCOLTA 77) NON ACCOLTA 78) NON ACCOLTA 79) NON ACCOLTA 80) NON ACCOLTA 81) NON ACCOLTA 82) NON ACCOLTA 83) NON ACCOLTA 84) NON ACCOLTA 85) NON ACCOLTA 86) NON ACCOLTA 87) NON ACCOLTA 88) NON ACCOLTA 89) NON ACCOLTA 90) NON ACCOLTA 91) NON ACCOLTA 92) NON ACCOLTA 93) NON ACCOLTA 94) NON ACCOLTA 95) NON ACCOLTA 96) NON ACCOLTA 97) NON ACCOLTA 98) NON ACCOLTA 99) NON ACCOLTA 100) NON ACCOLTA 101) NON ACCOLTA 102) NON ACCOLTA 103) NON ACCOLTA 104) NON ACCOLTA 105) NON ACCOLTA 106) NON ACCOLTA 107) NON ACCOLTA 108) NON ACCOLTA 109) NON ACCOLTA 110) NON ACCOLTA 111) NON ACCOLTA 112) NON ACCOLTA 113) NON ACCOLTA 114) NON ACCOLTA 115) NON ACCOLTA 116) NON ACCOLTA 117) NON ACCOLTA 118) NON ACCOLTA 119) NON ACCOLTA 120) NON ACCOLTA 121) NON ACCOLTA 122) NON ACCOLTA 123) NON ACCOLTA 124) NON ACCOLTA 125) NON ACCOLTA 126) NON ACCOLTA 127) NON ACCOLTA 128) NON ACCOLTA 129) NON ACCOLTA 130) NON ACCOLTA 131) NON ACCOLTA 132) NON ACCOLTA 133) NON ACCOLTA 134) NON ACCOLTA 135) NON ACCOLTA 136) NON ACCOLTA 137) NON ACCOLTA 138) NON ACCOLTA 139) NON ACCOLTA 140) NON ACCOLTA 141) NON ACCOLTA 142) NON ACCOLTA 143) NON ACCOLTA 144) NON ACCOLTA 145) NON ACCOLTA 146) NON ACCOLTA 147) NON ACCOLTA 148) NON ACCOLTA 149) NON ACCOLTA 150) NON ACCOLTA 151) NON ACCOLTA 152) NON ACCOLTA 153) NON ACCOLTA 154) NON ACCOLTA 155) NON ACCOLTA 156) NON ACCOLTA 157) NON ACCOLTA 158) NON ACCOLTA 159) NON ACCOLTA 160) NON ACCOLTA 161) NON ACCOLTA 162) NON ACCOLTA 163) NON ACCOLTA 164) NON ACCOLTA 165) NON ACCOLTA 166) NON ACCOLTA 167) NON ACCOLTA 168) NON ACCOLTA 169) NON ACCOLTA 170) NON ACCOLTA 171) NON ACCOLTA 172) NON ACCOLTA 173) NON ACCOLTA 174) NON ACCOLTA 175) NON ACCOLTA 176) NON ACCOLTA 177) NON ACCOLTA 178) NON ACCOLTA 179) NON ACCOLTA 180) NON ACCOLTA 181) NON ACCOLTA 182) NON ACCOLTA 183) NON ACCOLTA 184) NON ACCOLTA 185) NON ACCOLTA 186) NON ACCOLTA 187) NON ACCOLTA 188) NON ACCOLTA 189) NON ACCOLTA 190) NON ACCOLTA 191) NON ACCOLTA 192) NON ACCOLTA 193) NON ACCOLTA 194) NON ACCOLTA 195) NON ACCOLTA 196) NON ACCOLTA 197) NON ACCOLTA 198) NON ACCOLTA 199) NON ACCOLTA 200) NON ACCOLTA 201) NON ACCOLTA 202) NON ACCOLTA 203) NON ACCOLTA 204) NON ACCOLTA 205) NON ACCOLTA 206) NON ACCOLTA 207) NON ACCOLTA 208) NON ACCOLTA 209) NON ACCOLTA 210) NON ACCOLTA 211) NON ACCOLTA 212) NON ACCOLTA 213) NON ACCOLTA 214) NON ACCOLTA 215) NON ACCOLTA 216) NON ACCOLTA 217) NON ACCOLTA 218) NON ACCOLTA 219) NON ACCOLTA 220) NON ACCOLTA 221) NON ACCOLTA 222) NON ACCOLTA 223) NON ACCOLTA 224) NON ACCOLTA 225) NON ACCOLTA 226) NON ACCOLTA 227) NON ACCOLTA 228) NON ACCOLTA 229) NON ACCOLTA 230) NON ACCOLTA 231) NON ACCOLTA 232) NON ACCOLTA 233) NON ACCOLTA 234) NON ACCOLTA 235) NON ACCOLTA 236) NON ACCOLTA 237) NON ACCOLTA 238) NON ACCOLTA 239) NON ACCOLTA 240) NON ACCOLTA 241) NON ACCOLTA 242) NON ACCOLTA 243) NON ACCOLTA 244) NON ACCOLTA 245) NON ACCOLTA 246) NON ACCOLTA 247) NON ACCOLTA 248) NON ACCOLTA 249) NON ACCOLTA 250) NON ACCOLTA 251) NON ACCOLTA 252) NON ACCOLTA 253) NON ACCOLTA 254) NON ACCOLTA 255) NON ACCOLTA 256) NON ACCOLTA 257) NON ACCOLTA 258) NON ACCOLTA 259) NON ACCOLTA 260) NON ACCOLTA 261) NON ACCOLTA 262) NON ACCOLTA 263) NON ACCOLTA 264) NON ACCOLTA 265) NON ACCOLTA 266) NON ACCOLTA 267) NON ACCOLTA 268) NON ACCOLTA 269) NON ACCOLTA 270) NON ACCOLTA 271) NON ACCOLTA 272) NON ACCOLTA 273) NON ACCOLTA 274) NON ACCOLTA 275) NON ACCOLTA 276) NON ACCOLTA 277) NON ACCOLTA 278) NON ACCOLTA 279) NON ACCOLTA 280) NON ACCOLTA 281) NON ACCOLTA 282) NON ACCOLTA 283) NON ACCOLTA 284) NON ACCOLTA 285) NON ACCOLTA 286) NON ACCOLTA 287) NON ACCOLTA 288) NON ACCOLTA 289) NON ACCOLTA 290) NON ACCOLTA 291) NON ACCOLTA 292) NON ACCOLTA 293) NON ACCOLTA 294) NON ACCOLTA 295) NON ACCOLTA 296) NON ACCOLTA 297) NON ACCOLTA 298) NON ACCOLTA 299) NON ACCOLTA 300) NON ACCOLTA 301) NON ACCOLTA 302) NON ACCOLTA 303) NON ACCOLTA 304) NON ACCOLTA 305) NON ACCOLTA 306) NON ACCOLTA 307) NON ACCOLTA 308) NON ACCOLTA 309) NON ACCOLTA 310) NON ACCOLTA 311) NON ACCOLTA 312) NON ACCOLTA 313) NON ACCOLTA 314) NON ACCOLTA 315) NON ACCOLTA 316) NON ACCOLTA 317) NON ACCOLTA 318) NON ACCOLTA 319) NON ACCOLTA 320) NON ACCOLTA 321) NON ACCOLTA 322) NON ACCOLTA 323) NON ACCOLTA 324) NON ACCOLTA 325) NON ACCOLTA 326) NON ACCOLTA 327) NON ACCOLTA 328) NON ACCOLTA 329) NON ACCOLTA 330) NON ACCOLTA 331) NON ACCOLTA 332) NON ACCOLTA 333) NON ACCOLTA 334) NON ACCOLTA 335) NON ACCOLTA 336) NON ACCOLTA 337) NON ACCOLTA 338) NON ACCOLTA 339) NON ACCOLTA 340) NON ACCOLTA 341) NON ACCOLTA 342) NON ACCOLTA 343) NON ACCOLTA 344) NON ACCOLTA 345) NON ACCOLTA 346) NON ACCOLTA 347) NON ACCOLTA 348) NON ACCOLTA 349) NON ACCOLTA 350) NON ACCOLTA 351) NON ACCOLTA 352) NON ACCOLTA 353) NON ACCOLTA 354) NON ACCOLTA 355) NON ACCOLTA 356) NON ACCOLTA 357) NON ACCOLTA 358) NON ACCOLTA 359) NON ACCOLTA 360) NON ACCOLTA 361) NON ACCOLTA 362) NON ACCOLTA 363) NON ACCOLTA 364) NON ACCOLTA 365) NON ACCOLTA 366) NON ACCOLTA 367) NON ACCOLTA 368) NON ACCOLTA 369) NON ACCOLTA 370) NON ACCOLTA 371) NON ACCOLTA 372) NON ACCOLTA 373) NON ACCOLTA 374) NON ACCOLTA 375) NON ACCOLTA 376) NON ACCOLTA 377) NON ACCOLTA 378) NON ACCOLTA 379) NON ACCOLTA 380) NON ACCOLTA 381) NON ACCOLTA 382) NON ACCOLTA 383) NON ACCOLTA 384) NON ACCOLTA 385) NON ACCOLTA 386) NON ACCOLTA 387) NON ACCOLTA 388) NON ACCOLTA 389) NON ACCOLTA 390) NON ACCOLTA 391) NON ACCOLTA 392) NON ACCOLTA 393) NON ACCOLTA 394) NON ACCOLTA 395) NON ACCOLTA 396) NON ACCOLTA 397) NON ACCOLTA 398) NON ACCOLTA 399) NON ACCOLTA 400) NON ACCOLTA 401) NON ACCOLTA 402) NON ACCOLTA 403) NON ACCOLTA 404) NON ACCOLTA 405) NON ACCOLTA 406) NON ACCOLTA 407) NON ACCOLTA 408) NON ACCOLTA 409) NON ACCOLTA 410) NON ACCOLTA 411) NON ACCOLTA 412) NON ACCOLTA 413) NON ACCOLTA 414) NON ACCOLTA 415) NON ACCOLTA 416) NON ACCOLTA 417) NON ACCOLTA 418) NON ACCOLTA 419) NON ACCOLTA 420) NON ACCOLTA 421) NON ACCOLTA 422) NON ACCOLTA 423) NON ACCOLTA 424) NON ACCOLTA 425) NON ACCOLTA 426) NON ACCOLTA 427) NON ACCOLTA 428) NON ACCOLTA 429) NON ACCOLTA 430) NON ACCOLTA 431) NON ACCOLTA 432) NON ACCOLTA 433) NON ACCOLTA 434) NON ACCOLTA 435) NON ACCOLTA 436) NON ACCOLTA 437) NON ACCOLTA 438) NON ACCOLTA 439) NON ACCOLTA 440) NON ACCOLTA 441) NON ACCOLTA 442) NON ACCOLTA 443) NON ACCOLTA 444) NON ACCOLTA 445) NON ACCOLTA 446) NON ACCOLTA 447) NON ACCOLTA 448) NON ACCOLTA 449) NON ACCOLTA 450) NON ACCOLTA 451) NON ACCOLTA 452) NON ACCOLTA 453) NON ACCOLTA 454) NON ACCOLTA 455) NON ACCOLTA 456) NON ACCOLTA 457) NON ACCOLTA 458) NON ACCOLTA 459) NON ACCOLTA 460) NON ACCOLTA 461) NON ACCOLTA 462) NON ACCOLTA 463) NON ACCOLTA 464) NON ACCOLTA 465) NON ACCOLTA 466) NON ACCOLTA 467) NON ACCOLTA 468) NON ACCOLTA 469) NON ACCOLTA 470) NON ACCOLTA 471) NON ACCOLTA 472) NON ACCOLTA 473) NON ACCOLTA 474) NON ACCOLTA 475) NON ACCOLTA 476) NON ACCOLTA 477) NON ACCOLTA 478) NON ACCOLTA 479) NON ACCOLTA 480) NON ACCOLTA 481) NON ACCOLTA 482) NON ACCOLTA 483) NON ACCOLTA 484) NON ACCOLTA 485) NON ACCOLTA 486) NON ACCOLTA 487) NON ACCOLTA 488) NON ACCOLTA 489) NON ACCOLTA 490) NON ACCOLTA 491) NON ACCOLTA 492) NON ACCOLTA 493) NON ACCOLTA 494) NON ACCOLTA 495) NON ACCOLTA 496) NON ACCOLTA 497) NON ACCOLTA 498) NON ACCOLTA 499) NON ACCOLTA 500) NON ACCOLTA 501) NON ACCOLTA 502) NON ACCOLTA 503) NON ACCOLTA 504) NON ACCOLTA 505) NON ACCOLTA 506) NON ACCOLTA 507) NON ACCOLTA 508) NON ACCOLTA 509) NON ACCOLTA 510) NON ACCOLTA 511) NON ACCOLTA 512) NON ACCOLTA 513) NON ACCOLTA 514) NON ACCOLTA 515) NON ACCOLTA 516) NON ACCOLTA 517) NON ACCOLTA 518) NON ACCOLTA 519) NON ACCOLTA 520) NON ACCOLTA 521) NON ACCOLTA 522) NON ACCOLTA 523) NON ACCOLTA 524) NON ACCOLTA 525) NON ACCOLTA 526) NON ACCOLTA 527) NON ACCOLTA 528) NON ACCOLTA 529) NON ACCOLTA 530) NON ACCOLTA 531) NON ACCOLTA 532) NON ACCOLTA 533) NON ACCOLTA 534) NON ACCOLTA 535) NON ACCOLTA 536) NON ACCOLTA 537) NON ACCOLTA 538) NON ACCOLTA 539) NON ACCOLTA 540) NON ACCOLTA 541) NON ACCOLTA 542) NON ACCOLTA 543) NON ACCOLTA 544) NON ACCOLTA 545) NON ACCOLTA 546) NON ACCOLTA 547) NON ACCOLTA 548) NON ACCOLTA 549) NON ACCOLTA 550) NON ACCOLTA 551) NON ACCOLTA 552) NON ACCOLTA 553) NON ACCOLTA 554) NON ACCOLTA 555) NON ACCOLTA 556) NON ACCOLTA 557) NON ACCOLTA 558) NON ACCOLTA 559) NON ACCOLTA 560) NON ACCOLTA 561) NON ACCOLTA 562) NON ACCOLTA 563) NON ACCOLTA 564) NON ACCOLTA 565) NON ACCOLTA 566) NON ACCOLTA 567) NON ACCOLTA 568) NON ACCOLTA 569) NON ACCOLTA 570) NON ACCOLTA 571) NON ACCOLTA 572) NON ACCOLTA 573) NON ACCOLTA 574) NON ACCOLTA 575) NON ACCOLTA 576) NON ACCOLTA 577) NON ACCOLTA 578) NON ACCOLTA 579) NON ACCOLTA 580) NON ACCOLTA 581) NON ACCOLTA 582) NON ACCOLTA 583) NON ACCOLTA 584) NON ACCOLTA 585) NON ACCOLTA 586) NON ACCOLTA 587) NON ACCOLTA 588) NON ACCOLTA 589) NON ACCOLTA 590) NON ACCOLTA 591) NON ACCOLTA 592) NON ACCOLTA 593) NON ACCOLTA 594) NON ACCOLTA 595) NON ACCOLTA 596) NON ACCOLTA 597) NON ACCOLTA 598) NON ACCOLTA 599) NON ACCOLTA 600) NON ACCOLTA 601) NON ACCOLTA 602) NON ACCOLTA 603) NON ACCOLTA 604) NON ACCOLTA 605) NON ACCOLTA 606) NON ACCOLTA 607) NON ACCOLTA 608) NON ACCOLTA 609) NON ACCOLTA 610) NON ACCOLTA 611) NON ACCOLTA 612) NON ACCOLTA 613) NON ACCOLTA 614) NON ACCOLTA 615) NON ACCOLTA 616) NON ACCOLTA 617) NON ACCOLTA 618) NON ACCOLTA 619) NON ACCOLTA 620) NON ACCOLTA 621) NON ACCOLTA 622) NON ACCOLTA 623) NON ACCOLTA 624) NON ACCOLTA 625) NON ACCOLTA 626) NON ACCOLTA 627) NON ACCOLTA 628) NON ACCOLTA 629) NON ACCOLTA 630) NON ACCOLTA 631) NON ACCOLTA 632) NON ACCOLTA 633) NON ACCOLTA 634) NON ACCOLTA 635) NON ACCOLTA 636) NON ACCOLTA 637) NON ACCOLTA 638) NON ACCOLTA 639) NON ACCOLTA 640) NON ACCOLTA 641) NON ACCOLTA 642) NON ACCOLTA 643) NON ACCOLTA 644) NON ACCOLTA 645) NON ACCOLTA 646) NON ACCOLTA 647) NON ACCOLTA 648) NON ACCOLTA 649) NON ACCOLTA 650) NON ACCOLTA 651) NON ACCOLTA 652) NON ACCOLTA 653) NON ACCOLTA 654) NON ACCOLTA 655) NON ACCOLTA 656) NON ACCOLTA 657) NON ACCOLTA 658) NON ACCOLTA 659) NON ACCOLTA 660) NON ACCOLTA 661) NON ACCOLTA 662) NON ACCOLTA 663) NON ACCOLTA 664) NON ACCOLTA 665) NON ACCOLTA 666) NON ACCOLTA 667) NON ACCOLTA 668) NON ACCOLTA 669) NON ACCOLTA 670) NON ACCOLTA 671) NON ACCOLTA 672) NON ACCOLTA 673) NON ACCOLTA 674) NON ACCOLTA 675) NON ACCOLTA 676) NON ACCOLTA 677) NON ACCOLTA 678) NON ACCOLTA 679) NON ACCOLTA 680) NON ACCOLTA 681) NON ACCOLTA 682) NON ACCOLTA 683) NON ACCOLTA 684) NON ACCOLTA 685) NON ACCOLTA 686) NON ACCOLTA 687) NON ACCOLTA 688) NON ACCOLTA 689) NON ACCOLTA 690) NON ACCOLTA 691) NON ACCOLTA 692) NON ACCOLTA 693) NON ACCOLTA 694) NON ACCOLTA 695) NON ACCOLTA 696) NON ACCOLTA 697) NON ACCOLTA 698) NON ACCOLTA 699) NON ACCOLTA 700) NON ACCOLTA 701) NON ACCOLTA 702) NON ACCOLTA 703) NON ACCOLTA 704) NON ACCOLTA 705) NON ACCOLTA 706) NON ACCOLTA 707) NON ACCOLTA 708) NON ACCOLTA 709) NON ACCOLTA 710) NON ACCOLTA 711) NON ACCOLTA 712) NON ACCOLTA 713) NON ACCOLTA 714) NON ACCOLTA 715) NON ACCOLTA 716) NON ACCOLTA 717) NON ACCOLTA 718) NON ACCOLTA 719) NON ACCOLTA 720) NON ACCOLTA 721) NON ACCOLTA 722) NON ACCOLTA 723) NON ACCOLTA 724) NON ACCOLTA 725) NON ACCOLTA 726) NON ACCOLTA 727) NON ACCOLTA 728) NON ACCOLTA 729) NON ACCOLTA 730) NON ACCOLTA 731) NON ACCOLTA 732) NON ACCOLTA 733) NON ACCOLTA 734) NON ACCOLTA 735) NON ACCOLTA 736) NON ACCOLTA 737) NON ACCOLTA 738) NON ACCOLTA 739) NON ACCOLTA 740) NON ACCOLTA 741) NON ACCOLTA 742) NON ACCOLTA 743) NON ACCOLTA 744) NON ACCOLTA 745) NON ACCOLTA 746) NON ACCOLTA 747) NON ACCOLTA 748) NON ACCOLTA 749) NON ACCOLTA 750) NON ACCOLTA 751) NON ACCOLTA 752) NON ACCOLTA 753) NON ACCOLTA 754) NON ACCOLTA 755) NON ACCOLTA 756) NON ACCOLTA 757) NON ACCOLTA 758) NON ACCOLTA 759) NON ACCOLTA 760) NON ACCOLTA 761) NON ACCOLTA 762) NON ACCOLTA 763) NON ACCOLTA 764) NON ACCOLTA 765) NON ACCOLTA 766) NON ACCOLTA 767) NON ACCOLTA 768) NON ACCOLTA 769) NON ACCOLTA 770) NON ACCOLTA 771) NON ACCOLTA 772) NON ACCOLTA 773) NON ACCOLTA 774) NON ACCOLTA 775) NON ACCOLTA 776) NON ACCOLTA 777) NON ACCOLTA 778) NON ACCOLTA 779) NON ACCOLTA 780) NON ACCOLTA 781) NON ACCOLTA 782) NON ACCOLTA 783) NON ACCOLTA 784) NON ACCOLTA 785) NON ACCOLTA 786) NON ACCOLTA 787) NON ACCOLTA 788) NON ACCOLTA 789) NON ACCOLTA 790) NON ACCOLTA 791) NON ACCOLTA 792) NON ACCOLTA 793) NON ACCOLTA 794) NON ACCOLTA 795) NON ACCOLTA 796) NON ACCOLTA 797) NON ACCOLTA 798) NON ACCOLTA 799) NON ACCOLTA 800) NON ACCOLTA 801) NON ACCOLTA 802) NON ACCOLTA 803) NON ACCOLTA 804) NON ACCOLTA 805) NON ACCOLTA 806) NON ACCOLTA 807) NON ACCOLTA 808) NON ACCOLTA 809) NON ACCOLTA 810) NON ACCOLTA 811) NON ACCOLTA 812) NON ACCOLTA 813) NON ACCOLTA 814) NON ACCOLTA 815) NON ACCOLTA 816) NON ACCOLTA 817) NON ACCOLTA 818) NON ACCOLTA 819) NON ACCOLTA 820) NON ACCOLTA 821) NON ACCOLTA 822) NON ACCOLTA 823) NON ACCOLTA 824) NON ACCOLTA 825) NON ACCOLTA 826) NON ACCOLTA 827) NON ACCOLTA 828) NON ACCOLTA 829) NON ACCOLTA 830) NON ACCOLTA 831) NON ACCOLTA 832) NON ACCOLTA 833) NON ACCOLTA 834) NON ACCOLTA 835) NON ACCOLTA 836) NON ACCOLTA 837) NON ACCOLTA 838) NON ACCOLTA 839) NON ACCOLTA 840) NON ACCOLTA 841) NON ACCOLTA 842) NON ACCOLTA 843) NON ACCOLTA 844) NON ACCOLTA 845) NON ACCOLTA 846) NON ACCOLTA 847) NON ACCOLTA 848) NON ACCOLTA 849) NON ACCOLTA 850) NON ACCOLTA 851) NON ACCOLTA 852) NON ACCOLTA 853) NON ACCOLTA 854) NON ACCOLTA 855) NON ACCOLTA 856) NON ACCOLTA 857) NON ACCOLTA 858) NON ACCOLTA 859) NON ACCOLTA 860) NON ACCOLTA 861) NON ACCOLTA 862) NON ACCOLTA 863) NON ACCOLTA 864) NON ACCOLTA 865) NON ACCOLTA 866) NON ACCOLTA 867) NON ACCOLTA 868) NON ACCOLTA 869) NON ACCOLTA 870) NON ACCOLTA 871) NON ACCOLTA 872) NON ACCOLTA 873) NON ACCOLTA 874) NON ACCOLTA 875) NON ACCOLTA 876) NON ACCOLTA 877) NON ACCOLTA 878) NON ACCOLTA 879) NON ACCOLTA 880) NON ACCOLTA 881) NON ACCOLTA 882) NON ACCOLTA 883) NON ACCOLTA 884) NON ACCOLTA 885) NON ACCOLTA 886) NON ACCOLTA 887) NON ACCOLTA 888) NON ACCOLTA 889) NON ACCOLTA 890) NON ACCOLTA 891) NON ACCOLTA 892) NON ACCOLTA 893) NON ACCOLTA 894) NON ACCOLTA 895) NON ACCOLTA 896) NON ACCOLTA 897) NON ACCOLTA 898) NON ACCOLTA 899) NON ACCOLTA 900) NON ACCOLTA 901) NON ACCOLTA 902) NON ACCOLTA 903) NON ACCOLTA 904) NON ACCOLTA 905) NON ACCOLTA 906) NON ACCOLTA 907) NON ACCOLTA 908) NON ACCOLTA 909) NON ACCOLTA 910) NON ACCOLTA 911) NON ACCOLTA 912) NON ACCOLTA 913) NON ACCOLTA 914) NON ACCOLTA 915) NON ACCOLTA 916) NON ACCOLTA 917) NON ACCOLTA 918) NON ACCOLTA 919) NON ACCOLTA 920) NON ACCOLTA 921) NON ACCOLTA 922) NON ACCOLTA 923) NON ACCOLTA 924) NON ACCOLTA 925) NON ACCOLTA 926) NON ACCOLTA 927) NON ACCOLTA 928) NON ACCOLTA 929) NON ACCOLTA 930) NON ACCOLTA 931) NON ACCOLTA 932) NON ACCOLTA 933) NON ACCOLTA 934) NON ACCOLTA 935) NON ACCOLTA 936) NON ACCOLTA 937) NON ACCOLTA 938) NON ACCOLTA 939) NON ACCOLTA 940) NON ACCOLTA 941) NON ACCOLTA 942) NON ACCOLTA 943) NON ACCOLTA 944) NON ACCOLTA 945) NON ACCOLTA 946) NON ACCOLTA 947) NON ACCOLTA 948) NON ACCOLTA 949) NON ACCOLTA 950) NON ACCOLTA 951) NON ACCOLTA 952) NON ACCOLTA 953) NON ACCOLTA 954) NON ACCOLTA 955) NON ACCOLTA 956) NON ACCOLTA 957) NON ACCOLTA 958) NON ACCOLTA 959) NON ACCOLTA 960) NON ACCOLTA 961) NON ACCOLTA 962) NON ACCOLTA 963) NON ACCOLTA 964) NON ACCOLTA 965) NON ACCOLTA 966) NON ACCOLTA 967) NON ACCOLTA 968) NON ACCOLTA 969) NON ACCOLTA 970) NON ACCOLTA 971) NON ACCOLTA 972) NON ACCOLTA 973) NON ACCOLTA 974) NON ACCOLTA 975) NON ACCOLTA 976) NON ACCOLTA 977) NON ACCOLTA 978) NON ACCOLTA 979) NON ACCOLTA 980) NON ACCOLTA 981) NON ACCOLTA 982) NON ACCOLTA 983) NON ACCOLTA 984) NON ACCOLTA 985) NON ACCOLTA 986) NON ACCOLTA 987) NON ACCOLTA 988) NON ACCOLTA 989) NON ACCOLTA 990) NON ACCOLTA 991) NON ACCOLTA 992) NON ACCOLTA 993) NON ACCOLTA 994) NON ACCOLTA 995) NON ACCOLTA 996) NON ACCOLTA 997) NON ACCOLTA 998) NON ACCOLTA 999) NON ACCOLTA 1000) NON ACCOLTA

ALLEGATO B - Comune di Rocca Pietore - PROPOSTA DI CONTOREDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

ALLEGATO B - Comune di Rocca Pietore - PROPOSTA DI CONTROEDIZIONE ALLE OSSERVAZIONI					
Proposta di controedificazione comunale					
N	Prot.	Data	Osservazione	Proposta di Parere	PARERE PROVINCIA
					PARERE VALUTATORE
5	3445	11/07/14	Mantenimento dell'edificabilità sulle particelle:	Il vincolo imposto dal P.A.T.I. è conseguente alle disposizioni del PAI. Si richiama la controeduzione n. 1 per possibili modifiche in sede di P.I. conseguenti alla variazione delle disposizioni del PAI. L'osservazione NON E' ACCOLTA	PARZIALMENTE ACCOLTA L'area di proprietà ricade in ambito di pericolosità idrogeologica P3 del Piano Stralcio (PAI) vigente dove non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Il PATI ha introdotto dei "limiti insediativi" pertanto non ammette ridefinizione del margine. PRESCRIZIONE Si propone la modifica dell'art. 23 co. 1 inserendo un ultimo alinea come segue: "- che secondo il PRG previgente risultano edificabili e che ricadono in ambiti di pericolosità PAI, o di dissesto o non idonei alla edificazione sulle basi delle analisi del PATI."
6	3447	11/07/14	Mantenimento delle previsioni urbanistiche di PRG in quanto area disesentata consolidata turistica.	L'area in esame non possiede le caratteristiche per poter essere considerata secondo i criteri del P.A.T.I. come "consolidato turistico" con riferimento alla controeduzione relativa all'oss. n.4 essa rientra comunque entro i limiti di cui all'esistente nel PRG e l'area non è stata iscritta nella 30 c.4 lett. d) delle N.T.. Al fine di consentire al P.I. di considerare puntualmente la valutazione di compatibilità idraulica. L'area inoltre ricade in di valore più elevato di valore già eventualmente individuati. Si vedono i relativi elaborati di redazione. La redazione del PATI per l'accoglimento della presente osservazione è corredata dall'aggiornamento del Rapporto Ambientale e delle relazioni specialistiche al fine di valutare gli eventuali impatti. Si vedono i relativi elaborati di redazione.	ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE Il PATI non ha confermato l'area turistico ricettiva assistente nel PRG e l'area non è stata iscritta nella valutazione di compatibilità idraulica. L'area inoltre ricade in di valore più elevato di valore già eventualmente individuati. Si vedono i relativi elaborati di redazione. All'edificazione 02 c per le quali vige l'art. 11 co. 1 letter d) che non prevede la possibilità di nuove edificazioni. Non risulta nemmeno applicabile per l'area l'art. 30 co. 4 lett d). L'accoglimento dell'osservazione con la previsione di edificabilità dell'area, compatibilmente ai vincoli e fragilità, comporta la ripubblicazione del piano.
7	3492	14/07/14	Inserimento di una struttura di servizio di pertinenza della struttura alberghiera esistente in area di consolidato turistico.	Si concorda con le motivazioni espresse dagli osservanti prevedendo che l'osservazione E' ACCOLTA. L'osservazione E' ACCOLTA con la ripermittenza dell'area di "Consolidato turistico" secondo quanto previsto all'allegato "A" alle presenti controdizioni.	ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE La classe b-0405011 servizi di interesse comune esistenti e presente nel QC ma non nelle lav. 04 del PATI. L'accoglimento della osservazione comporta la pubblicazione del piano in quanto l'area passa da area elaborata per servizi esistenti in area consolidata turistica.



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI				
Proposta di controdeduzione comunale		Proposta di Parere		
N	Prot.	Data	Osservazione	PARERE PROVINCIA
13	3304	10/07/14	Si osserva che: 1) la concertazione è stata insoddisfatta senza entrare nel merito di azioni operative; 2) l'area di massimo ingombro delle piste da sci nordici (art. 33 NT) non corrisponde all'effettivo sviluppo dei tracciati di sci nordici esistenti. Si propone una nuova destinazione dell'area in oggetto anche perché è in alto una richiesta di concessione e omologazione ai fini agonistici; 3) Mantenimento dell'area picnic a Palur - perimetrata nell'osservazione - a parco-gioco-sport come da PRG vigente	1) Come risulta dal documento VAS la Regione ha potuto partecipare oltre che a tutti i numerosi incontri aperti al pubblico (incontro con i cittadini agli elaborati definitivi, anche agli incontri convocati espressamente con esse con riferimento all'art. 14 della L. 2656 in data 27/9/2013 e 15/12/11 in particolare in quest'ultimo, presso il municipio di Selva di Cadore e nel momento iniziale della redazione del progetto si era concentrato sulla trasmissione da parte della Regione di Selva di proposte esplicite e circoscritte per un esame in sede P.A.T.I. anche ispirando ad alcune procedure specifiche illustrate in quella sede dall'Amministrazione. Successivamente gli elaborati del P.A.T.I. sono stati messi a disposizione pubblica anche preliminarmente all'adozione (ex art. 33/20/3) oltre che inviati direttamente in formato digitale, successivamente alla pubblicazione, alle Regole del territorio per l'espressione di osservazioni e pareri. In tutto questo periodo sono pervenuti all'Amministrazione circa 60 proposte/richesta da parte dei cittadini ma da parte delle Regole, né richieste di ulteriori incontri, né le concordate proposte, né alcun elaborato ad eccezione dell'osservazione in esame. 2) Le piste destinate alla pratica dello sci nordico (e le contestuali aree di ingombro) non sono previste e disciplinate dal Piano Regionale Nove e pertanto non sono state azionate in quanto la normativa P.A.T.I. (art. 33 c.5 della N.T.) ne prevede espressamente la possibilità di realizzazione e puntuale definizione cartografica in sede di P.I. (tenendo eventualmente conto di variazioni indicative riportate in sede di omologazione). 3) Si ritiene la richiesta accoglibile, prevedendo che una quota parte dell'area, come richiesto dall'osservazione, possa essere destinata ad area quale area a standard a parco-gioco-sport. Premesso che tali attività possono essere attivate da subito (pur senza la realizzazione di opere civili) si ritiene opportuno che la relativa perimetrazione, dovendo essere area a standard pubblico a tutti gli effetti, sia determinata in sede di P.I. in accordo fra Comune e Regione congiuntamente alla modalità di realizzazione e gestione private convertite come espressamente previsto dall'art. 25 c.21 della N.T. L'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE per quanto concerne il punto 3) demandando al P.I. la successiva definizione.
15	3322	11/07/14	Si chiede l'inserimento in mappa dell'edificio esistente non presente sulle tavole del PATI e conseguente modifica dell'affollamento per conseguire conservazione, recupero e riutilizzo.	ACCOLTA Come indicato nella relativa prescrizione della presente istruttoria in tav. C) del PATI vanno indicati i centri storici come da Atlante Regionale, mentre nella tav. C2 e C4 vanno indicati i centri storici sulla base degli studi del PATI. PRESCRIZIONE Nel caso specifico pare opportuno includere l'edificio all'interno del centro storico della località di S. Osvaldo.
17	3328	12/07/14	L'osservazione è suddivisa nei successivi 39 punti	ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnala un riferimento non corretto all'interno del piano. PRESCRIZIONE Si provveda a modificare pag. 31 sostituendo Torrente Petolina con Torrente F. G. Petolina.
17	3328	12/07/14	1) Nella Relazione Tecnica Preliminare, a pagina 31, si citano a Selva "gli affluenti del Torrente Petolina". All'osservazione non risulta a siano affluenti del Torrente Petolina a Selva di Cadore	ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnala un riferimento non corretto all'interno del piano. PRESCRIZIONE Si modificano i riferimenti all'area nella tabella e si specificano i riferimenti della tabella DGRV 3650/2008 che determina le modalità di calcolo della tabella DGRV n. 3650 del 25/11/2005 "lettera c-sau" va inserita all'art. 15 co. 7 delle NT del PATI.
17	3328	12/07/14	2) Nella Relazione Tecnica Preliminare a pag. la tabella riporta vari riferimenti sbagliati	ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnala un riferimento non corretto all'interno del piano. PRESCRIZIONE Si modificano i riferimenti all'area nella tabella e si specificano i riferimenti della tabella DGRV 3650/2008 che determina le modalità di calcolo della tabella DGRV n. 3650 del 25/11/2005 "lettera c-sau" va inserita all'art. 15 co. 7 delle NT del PATI.



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI				
Proposta di controdeduzione comunale				
N	Prot	Data	Osservazione	Proposta di Paremi
17	3328	12/07/14	31 - 51 - 91 - 101 - 131 - 271 Si segnalano errori nella toponomastica (es. "Pan de Vado" invece che "Pan de Vado" - Zonati invece che Zanati. Zonati invece che Zanati). Soluzione: invece che Zanati ecc assumendo che la scrittura di tali nomi locali sia indice di scarsa conoscenza del territorio. Certi che l'atto di esame abbia individuato tutti gli errori toponomastici esistenti nella relazione in oggetto (6 presunti) (all'rispetto ai 185 presenti, per il 32%) si segnala come le gran parte di tali errori siano dovuti a una confusione tra la Regione Veneto (della Rete dei Centri Storici) e la Provincia (P.T.C.P. allegato B.2.7. "Elenco dei Centri storici" alla N.1) e con le cartografie storiche (mappe censuarie o prima conservatorie) e l'attribuzione della sporcizia del tema è spesso della soggettività dell'interpretazione finale. Ciononostante, nella certezza che quanto segnalato non abbia in alcun modo inficiato la comprensione del testo l'osservazione E' ACCOLTA con la modifica di tali toponomastiche con quelle che verranno espressamente comunicate in sostituzione da parte del Comune.	Proposta di Paremi Ben 6 punti della corsiva osservazione riguardano il rispetto di errori nella toponomastica (es. "Pan de Vado" invece che "Pan de Vado" - Zonati invece che Zanati. Zonati invece che Zanati). Soluzione: invece che Zanati ecc assumendo che la scrittura di tali nomi locali sia indice di scarsa conoscenza del territorio. Certi che l'atto di esame abbia individuato tutti gli errori toponomastici esistenti nella relazione in oggetto (6 presunti) (all'rispetto ai 185 presenti, per il 32%) si segnala come le gran parte di tali errori siano dovuti a una confusione tra la Regione Veneto (della Rete dei Centri Storici) e la Provincia (P.T.C.P. allegato B.2.7. "Elenco dei Centri storici" alla N.1) e con le cartografie storiche (mappe censuarie o prima conservatorie) e l'attribuzione della sporcizia del tema è spesso della soggettività dell'interpretazione finale. Ciononostante, nella certezza che quanto segnalato non abbia in alcun modo inficiato la comprensione del testo l'osservazione E' ACCOLTA con la modifica di tali toponomastiche con quelle che verranno espressamente comunicate in sostituzione da parte del Comune.
17	3328	12/07/14	4) Si segnalano errori nella Relazione Tecnica Preliminare (Analisi Preliminare e Dati Statistici) relativamente alla tavola di pag. 22 degli edifici di pregio a Selva di Cadore.	Le analisi preliminari (fra cui la tavola di pag. 22) costituiscono parte degli elaborati preliminari consegnati a febbraio 2007 al Comune al fine dell'illustrazione pubblica del Documento Preliminare. Incontrati durante quali esse sono state utilizzate. A seguito degli esiti di tali incontri e dell'andamento della fase di progetto i contenuti di tali tavole sono stati rivisti, integrati, modificati anche a causa delle modifiche apportate dal D.L. 10/2011 al D.lgs. 42/2004, per essere trascritti nelle tavole di progetto in particolare nella tav. 2 delle invariati, nella quali il diverso criterio di classificazione tra "centro storico" e "centro storico" indicato nell'osservazione e l'individuazione del contesto degli edifici pubblici degli edifici della Regione inserimento del contesto di Selva, ecc.). L'osservazione NON E' ACCOLTA.
17	3328	12/07/14	5) Si segnalano errori nella Relazione Tecnica Preliminare (Analisi Preliminare e Dati Statistici) relativamente alla tavola di pag. 42 degli standard a Selva di Cadore con inversione delle voci di legenda.	Si fa riferimento alla precedente controdeduzione. Gli errori citati fanno parte della documentazione di analisi preliminare successivamente ed autonomamente corretti in sede progettuale anche senza il puntuale riscontro dell'osservante. L'osservazione NON E' ACCOLTA.
17	3328	12/07/14	6) - 71 - 81 - 111 - 121 Richiesta di pluri-me correzioni ed integrazioni dell'Al. B. "Centri storici" (oltre 200 pp. di testo tavole e documentazione) non è un elaborato obbligatorio ed è stato inserito come previsto all'art. 26 c.6 delle N.T. come "atto di indirizzo" per lo studio di dettaglio che spetta al P. - effettuare alla scala adeguata (1:1000/1:2000) in quanto tale non comporta per i centri storici alcuna particolare prescrizione o vincolo del P.A.T. (che si ricorda, è redatto alla scala 1:10.000). L'elenco dei centri storici, redatto dalla Regione Veneto e della Provincia, la tavola puntuale degli insediamenti minori - che nel P.A.T. non sono 5 di Selva e dati dell'osservante ma circa dieci volte in più - e demandata per ora ai comuni secondo l'art. 17 c.2 lett. j) al singolo P.I.	Si fa riferimento alla precedente controdeduzione. Gli errori citati fanno parte della documentazione di analisi preliminare successivamente ed autonomamente corretti in sede progettuale anche senza il puntuale riscontro dell'osservante. L'osservazione NON E' ACCOLTA.
17	3328	12/07/14	7) - 71 - 81 - 111 - 121 Richiesta di pluri-me correzioni ed integrazioni dell'Al. B. "Centri storici" (oltre 200 pp. di testo tavole e documentazione) non è un elaborato obbligatorio ed è stato inserito come previsto all'art. 26 c.6 delle N.T. come "atto di indirizzo" per lo studio di dettaglio che spetta al P. - effettuare alla scala adeguata (1:1000/1:2000) in quanto tale non comporta per i centri storici alcuna particolare prescrizione o vincolo del P.A.T. (che si ricorda, è redatto alla scala 1:10.000). L'elenco dei centri storici, redatto dalla Regione Veneto e della Provincia, la tavola puntuale degli insediamenti minori - che nel P.A.T. non sono 5 di Selva e dati dell'osservante ma circa dieci volte in più - e demandata per ora ai comuni secondo l'art. 17 c.2 lett. j) al singolo P.I.	Si fa riferimento alla precedente controdeduzione. Gli errori citati fanno parte della documentazione di analisi preliminare successivamente ed autonomamente corretti in sede progettuale anche senza il puntuale riscontro dell'osservante. L'osservazione NON E' ACCOLTA.



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controdeduzione continuata

N	Prot.	Data	Osservazione	Proposta di Paree	PARERE PROVINCIA	PARERE VALUTATORE	
17	3328	12.07.14	14) Alla pag. 10 della Relazione Generale di Progetto manca qualsiasi indicazione all'area piano esistente	Per quanto riguarda la mancanza di idoneità al P.A.T.I. riprende la segnalazione del P.T.P. identificando come idonea l'intera val Fiorentina entro il quale sono ovviamente compresi i contesti minori segnalati che sarà compito del P.I. tutelare adeguatamente secondo quanto previsto all'art. 8 delle N.T. Da questo punto di vista va anche segnalata la preoccupazione normativa del P.A.T.I. (anche attraverso la previsione di un apposito P.I.C.T.) per tutelare come richiede l'osservante, "la visibilità e il godimento da lontano, come una cartolina" si tratta in particolare di preoccuparsi - tema rilevante che l'osservante non tratta in tutta l'osservazione - della presenza controllata del bosco che, questa si, impedisce di fruire di un'adeguata visibilità dei centri tanto da impedire indipendentemente dalle nuove costruzioni visive e cartoline possibili sino a qualche decennio fa quali le radure dalle quali è stata scalfata la foto storica presentata come esempio dall'osservante. Volendo ricercare e comunque facilmente rintracciabile in normativa il comando per il P.I. (art. 32 c.5 delle N.T.) di valutare "il rispetto di punti di vista e vedute di particolare valore panoramico, ambientale e testimoniale sia dal nucleo urbano verso l'esterno che dall'esterno verso il nucleo stesso" l'osservazione E' ACCOLTA limitatamente all'adeguamento dei contenuti dell'art. 16 "B" qualora utilizzati in sede di P.I. eliminando le incongruenze segnalate	I centri segnalati dall'osservante non sono insediamenti nell'ambito regionale dei centri storici e non hanno sostanzialmente una rilevanza di struttura insediativa e di agglomerato insediativo urbano, si tratta di edifici che hanno pur sempre un valore storico testimoniale riconosciuto dallo stesso P.A.T.I. o che potrà essere riconosciuto, qualora non risulti esecutiva l'indicazione del P.A.T.I. in sede di P.I. ai sensi dell'art. 9 co. 2. Essere riconosciuto, qualora non risulti esecutiva l'indicazione del P.A.T.I. in sede di P.I. ai sensi dell'art. 9 co. 2.	12) NON ACCOLTA Ritornando al tema delle aree rappresentative del paesaggio storico il tema relativo alle zone di tutela e in particolare delle aree rappresentative del paesaggio storico del Veneto è un tema di competenza del P.A.T.I. ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004 che si inserisce nel grande tema del paesaggio trattato dal P.A.T.I. nella lav. 02 Carta delle invarianti e norme dall'art. 16 delle N.T. del P.A.T.I. in particolare i centri indicati dall'osservante rientrano sostanzialmente nella unità paesaggistica dei versanti abitati, caratterizzata, appunto da quanto segnalato dall'osservante, quindi da compressione di nuclei residenziali di dimensioni modeste inseriti nei versanti e da aree prative che li circondano. Pertanto l'osservazione non è accolta, infatti l'art. 16 al co. 4 prevede che in sede di P.I. verranno verificate le compatibilità degli interventi "ai fini di non intaccare i punti di vista e panorami di pregio". Ritornando al tema della conservazione degli abitati di Zanatta, Vico e Zaidin, si sottolinea che la lav. 02 Carta delle invarianti segnala intorno a tali abitati la presenza di invarianti agricoli produttivi (prati e pascoli di forforale e medio versanti) che risultano modificabili ai sensi della DGRV n. 3188 del 09/12/2016 classe B0005 e ai sensi dell'art. 32 co. 5 il P.I. dovrà nel caso di definizione del margine tenere conto della presenza delle invarianti, pertanto l'osservazione non è accolta.	Punto 14) NON ACCOLTA Si veda quanto controdedotto all'osservazione n. 13 punto 3



ALLEGATO C - Comune di Selve di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

ALLEGATO C - Comune di Selve di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI						
Proposta di controllo da parte comunale		Osservazione		Proposta di parere	PARERE PROVINCIA	PARERE VALUTATORE
N	Prov.	Data				
17	3328	12/07/14	(15) Si osserva relativamente al dimensionamento residenziale - che la nuova volumetria ammessa sia eccessiva rispetto all'obiettivo di contenimento delle speculazioni edilizie ed al soddisfacimento delle politiche residenziali per il mantenimento della popolazione residente; - che tale previsione non sia coerente rispetto al decremento demografico previsto; - che sono state erroneamente compilate come previsioni residenziali non attuate di P.R.G. le aree "D" (vedi Palup/Pause); - che, tenendo conto del non occupato e degli interventi puntuali di adeguamento consentiti, il dimensionamento risulta eccessivo e punta su grandi volumi speculativi (affidati da grandi imprese) piuttosto che sugli interventi di ristrutturazione che favoriscono le piccole imprese locali.	(15) Relativamente al dimensionamento del Piano si contestava che il dimensionamento è stato determinato con un parametro congruo tra cinque comuni che, evidentemente, rispetto ad una normativa unificata, possono condividere anche criteri progettuali coerenti e conformi. - la logica P.A.T./P.I. consente che la disponibilità volumetrica possa essere in parte utilizzata in quantità prodotta (coerentemente con la logica P.R.G. nella quale tutti i volumi sono immediatamente utilizzabili); le scelte di P.I. vengono attuate dall'amministrazione in base ai propri criteri ed a quelli prestabiliti all'art. 32 delle N.T. e possono anche prevedere un utilizzo ridotto, o all'estremo nullo, della disponibilità volumetrica del P.A.T.; c'è da ricordare che il principio di sussidiarietà su quale è basata la P.I. 1/2004. In questo contesto, anche se le politiche attuative, all'interno delle previsioni e delle norme di P.A.T., anche le politiche urbanistiche proposte nell'osservazione. - il dimensionamento non può basarsi semplicemente sulla variazione della popolazione residente dovendo tenere conto di ulteriori parametri dinamici interne della popolazione quali numero di strutture delle famiglie, per n. di componenti, previsioni urbanistiche pregresse, eventuali diritti acquisiti, dinamiche immobiliari e congiuntura economica ecc.). Si tenga presente inoltre che nella disponibilità volumetrica residenziale sono compresi anche eventuali volumi ricettivi realizzati in area di consolidamento residenziale, quali gar. bld. ed eventualmente anche strutture alberghiere ricettive nella fascia dei 50 m. - il calcolo dei volumi maturati di P.R.G. (15.443 mq) ad indice standard 1.0, P.45 della Relazione Generale non tiene conto, come asserito erroneamente, nell'osservazione, delle aree non residenziali quali quella di area di Palup/Pause. Nell'osservazione, delle aree non residenziali quali quella di area di Palup/Pause	Punto 15.15 PARZIALMENTE ACCOLTA. Lo studio del P.T.C.P. (2007) mostrava per il Comune di Selve di Cadore una percentuale di abitazioni vuote superiore al 77% (77.7%), mentre il trend demografico 2001-2011 mostra una diminuzione della popolazione di circa il 8%, a fronte di un dimensionamento del P.A.T. che prevede un aumento del 13.87%. Il Documento Preliminare per il perseguimento dell'obiettivo strategico di recupero e valorizzazione dei centri storici minori, prefigura quale strumento la subordinazione della nuova edificazione al recupero del mantenimento in loco della popolazione stabilmente residente. Pur presentando il P.A.T. nella normativa derivante da analisi che definiscono criteri per un adeguato utilizzo da parte del P.I. dei volumi nel dimensionamento, vi è la presenza di alcune criticità legate alla residenzialità, evidenziata dalla osservazione e dal dato sopra riportato, oltre a quelli indicati nella presente struttura e riferiti a 5 comuni costituenti il P.A.T. L'osservazione risulta, quindi, parzialmente accettabile secondo le prescrizioni della presente struttura nel capitolo "Dimensionamento residenziale".	Premesso che il P.A.T. sia complessivamente sia con riferimento al Comune di Selve di Cadore, che con riferimento al Comune di Selve di Cadore, e preso atto delle prescrizioni previste dall'istituzione della Provincia in ordine ad una ridotta possibilità edificativa da parte dei singoli P.I., e comunque alla necessità di interventi di prima casa - si ritiene che non siano necessari e integrabili del R.A. e che la previsione del P.A.T. 1, risulta significativamente più sostenibile di quella del vigente P.R.G.
17	3328	12/07/14	(16) Si osserva come nel P.A.T. non siano previste azioni tali da consentire di attuare quanto previsto nella relazione, cioè che "Gli obiettivi Cardine del P.A.T. consistono in contenere le azioni speculative volte alla creazione di seconde case in quanto non rispettano le volontà politiche locali per il rilancio dell'economia turistica della zona e sostenere politiche residenziali per il mantenimento della popolazione residente".	A tale fine basti rilevare che quest'ultimo da sola ammonta a 36.847 mq, troppo per intendere che siano compresi nei 15.443 previsti. La volumetria disponibile per i residenti o per l'ulteriore sviluppo, chiamata "conserva" la realtà di Selve, e di non la condotta può facilmente immaginare, "sa che nell'atto di occupare con aree edificate che non riguardano Selve, gran parte del volume disponibile, non utilizzabile, di fatto, viene indirizzato sul mercato edilizio di Selve". Si noti la contraddizione al punto precedente di porre: - il "dimensionamento" (art. 28 c.2 delle N.T.) che, "in via generale, le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero o di trasformazione degli edifici esistenti". - la "priorità obbligatoria prevista per norme per gli interventi di P.I. per favorire e tutelare gli interventi di prima casa (art. 32 c.5 delle N.T.) - favorendo prioritariamente il soddisfacimento di una domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente negli immediati dintorni del consolidato esistente). L'osservazione NON E' ACCOLTA.	Punto 17 - PARZIALMENTE ACCOLTA. Si concorda con la finalità di garantire che parte del dimensionamento residenziale sia destinato al miglioramento delle attività alberghiere esistenti con la modalità dell'art. 33 come da presente struttura.	Il dimensionamento dei nuovi volumi alberghieri è previsto dal P.A.T. nel Comune di Selve di Cadore, con un valore del 30% del volume esistente in complesso il volume che andrà ad attuare eventuali ampliamenti della ricettività esistente. Tale disponibilità è localizzabile in gran parte all'interno del consolidato e nella fascia di indennizzazione del margine del consolidato residenziale in aree già valutate dal R.A. Preso atto delle ulteriori prescrizioni previste dal parere della Provincia si ritiene che tale previsione presenti comunque una maggiore sostenibilità rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. Il parere del punto di vista ambientale è pertanto positivo.
17	3328	12/07/14	(17) Riguardo al dimensionamento relativo all'obiettivo si osserva che il P.A.T. si propone di implementare la crescita, anche qualitativa, del comparto ma denuncia scarsa disponibilità di investimento da parte degli operatori. "Se fosse stata eseguita un'analisi dei luoghi sarebbe emerso che a Selve di Cadore ci sono bar, 3 alberghi (uno di questi comunemente chiamato "comunisti") di recente costruzione, in stile e in attesa di futura destinazione, e altri due esempi, falsamente senza destino proprio in centro a Selve di Cadore, in quanto contestati la nuova volumetria prevista e eccessiva ed in particolare si critica la previsione dell'unica linea di espansione morfologica (Pescari) in quanto soggetta a vincolo paesaggistico e prossima ad aree di dissesto e quindi difficilmente attuabile, e di maggior costo.	La stima dell'osservazione sul tema della ricettività, se fosse stata eseguita un'analisi, cade a grave sproposito in quanto nel corso della redazione del Piano (marzo 2012) sono stati effettuati nella sede municipale una serie di incontri/interviste con i singoli titolari di attività ricettive, a seguito di specifici inviti inoltrati a tutti da parte dell'amministrazione, con la conseguente compilazione di apposite schede conoscitive. L'analisi richiamata nella Relazione Generale è perciò non solo valida ma puntualmente verificata (2). Inoltre nel territorio del P.A.T. 1 con la specificazione precisata che la "nuova disponibilità ad investire" va addebitata in massima parte alla scala di possibilità economica indicata dalla negativa congiuntura del settore negli ultimi anni. Si precisa inoltre che la disponibilità volumetrica alberghiera non essendosi allo stato attuale una esplicita domanda può essere localizzata nell'ambito del consolidato, della realtà di Selve di Cadore, e nell'espansione relativa al P.A.T. 1, in funzione della reale futura domanda. Relativamente alla localizzazione del possibile sviluppo si ritiene che tra le svariate possibilità di identificare un'area prossima all'urbanizzazione, ai servizi esistenti, agli impianti, la più idonea (ancorché vincolata dalla Sovrintendenza - come la pressoché totalità del Comune - ulteriore elemento che garantisce sul controllo delle nuove iniziative). Per le ragioni suesposte l'osservazione NON E' ACCOLTA.		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI			
N	Prot.	Data	Proposta di parere
			PARERE PROVINCIA
17	3328	12/07/14	16) Si osserva che per il dimensionamento dei rifugi e relativi servizi è previsto in 10.500 mq del quale non vengono fornite motivazioni contenute nelle strategie di riferimento inspiegabilmente imputate al P.I. tutte le dimensioni del caso.
17	3328	12/07/14	15) Relativamente al dimensionamento proiettivo artigianale si osserva: - che l'area prevista a Viro per un'estensione di 11.000 mq. mal si concilia con la tipologia delle imprese tecnicamente interessate e non sembra essere la più indicata per la specifica destinazione d'uso; - che il P.A.T. non ha posto dei limiti o regole per l'uso di quest'area e non ha pensato alla eventuale creazione di un consorzio che sarebbe stato più opportuno definire un'area artigianale/industriale intercomunale suggerendo ad esempio l'area a sinistra della strada che da Caprile porta ad Alleghe; proposta che sembra non avere grosse controindicazioni di carattere tecnico; forse ne trova di carattere politico; - che una zona produttiva fronte strada potrebbe essere più favorevole per gli artigiani potendo meglio favorire l'economia locale. Quale esempio si evidenzia l'area di Pedersola (La Valle, Bolzano); gradevole a vedersi, frequentata da clienti e collocata in posizione strategica.
17	3328	12/07/14	18) Il dimensionamento è stato definito in base alle richieste pervenute in fase di redazione del Piano ed a specifiche incontri con gli operatori del comprensorio. Si fa inoltre presente che il riassetto e la modernizzazione degli ski terminali attraverso specifici Programmi Complessi rappresenta un elemento strategico del Piano, data la loro specificità e complessità (P.A.T. prevede apparecchiature attuate al fine di garantire la congruenza ambientale paesaggistica, funzionale ed architettonica dei nuovi insediamenti da verificare non solo con un generico dimensionamento ma con specifiche e puntuali ipotesi progettuali in fase di P.I. verificate dalla competente Soprintendenza. Nel caso di Pesciù la previsione fondamentale e relativa al funzionamento completo della stazione esistente secondo moderni criteri di efficienza con l'impiego di tutti i servizi tecnici necessari (ricovero mezzi battipista e cabinati/sedili; officina deposito; servizi igienici, ristoro; uffici e servizi tecnici vani motori ecc.) oltre al volume della stazione. A tal fine il dimensionamento appare del tutto congruo. L'osservazione NON E' ACCOLTA.
17	3328	12/07/14	19) Nell'elenco dei centri sono localizzate varie attività poco compatibili almeno di punto di vista visivo, con l'obiettivo in particolare legato all'attività di deposito e lavorazione materiali edili. La scelta di individuazione dell'area ha tenuto conto di altre alternative, anche tecnicamente migliori, che però si sono rivelate impraticabili (si es. al fianco per la presenza di vincoli sovrastanti, quella finale e derivata in conseguenza della sua localizzazione extracomunale, possibilità di realizzare un accesso adeguato anche camionabile, presenza in adiacenza di strutture tecniche comunali (cabinaggio, eccetto comunale), assenza di vincoli sul tratto che collega i due comuni (P.A.T. possibilità di schematizzare rispetto alla viabilità principale. L'intervento dovrà uniformarsi a criteri delle A.P.E.A. e la partecipazione di dettaglio potrà definire adeguata norme per eliminare depositi all'aperto (cosa che si dimostra praticabile qualora puntualmente normati e disciplinati le caratteristiche planimetriche dei nuovi interventi su legge adeguata al contesto, offrendo la attività insediabili non presentano particolari incompatibilità relativamente ai propri problemi di inquinamento. Si ricorda inoltre che il nuovo P.T.R.C. (art. 45 c.2 lett. d) prevede che "nelle aree montane a bassa densità vanno garantite idonee disposizioni di tutela non per attività artigianali". Se si verifica la legge urbanistica regionale (L. 11/2012 art. 17 c.2 lett. d) si converrà che non è compito del P.A.T. - come erroneamente richiesto - ma del P.I. - definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione - e quindi indirizzare le modalità gestionali dei nuovi interventi. Relativamente all'opportunità di realizzare aree produttive intercomunali l'area alternativa suggerita (a sinistra della strada che da Caprile porta ad Alleghe) per la quale l'osservante ha verificato che non ci sono "grosse" controindicazioni di carattere tecnico, forse ne trova di carattere politico" evidenzia una carenza di informazioni dato che l'area in questione è privata ed oggetto di un produttiva intercomunale, al confine di Alleghe e Cella S.L. che qualora si potesse rendere operativa potrebbe convogliare in parte anche la domanda di Selva di Cadore. - che la morfologia del territorio dell'Alto Adige ed i vincoli in particolare paesaggistici sulle aree confinanti alle fasce viarie di fondovalle impedisce di porre idonee soluzioni operative intercomunali. - Per quanto riguarda l'esempio segnalato di Pedersola (La Valle, Bolzano) si evidenzia come non lo si ritenga con riferimento alla previsione di Selva un esempio pertinente. - per la dimensione dell'agglomerato (più che impila) per la dimensione degli impianti ammessi, per le destinazioni d'uso ammesse (tra cui quelle residenziali e turistiche quali insediamenti barba ecc) - per la caratteristica degli interventi di modifica ambientale eseguiti (spostamento dell'aveo del Rio Gardena, riassetto, realizzazione di nuove arginature in area di vincolo ambientale per far posto alle nuove aree produttive), certamente assai problematico nel nostro contesto montano e particolarmente nell'ottica presidenziale segnalata della via Fiorentina accorde - come sottolinea l'osservazione - il risultato sul gradimento a vedersi. In rapporto a quanto contraddistinto l'osservazione NON E' ACCOLTA.



ALLEGATO C - Comune di Selve di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI				
Proposta di controdeduzione comunale			PARERE PROVINCIA	
N	Prodotto	Osservazione	Proposta di Parte	PARERE VALUTATORE
17	3328	12/07/14	20) Relativamente al dimensionamento delle aree a standard si rileva che il comune di Selve di Cadore sia l'unico che non abbia previsto nuovi servizi rispetto agli esistenti e come non sia chiaro il metodo di calcolo degli standard minimi - gli standard esistenti sono pari a 103.552 mq; - gli standard di progetto sono pari a 2.643 mq; - gli standard minimi richiesti dalla normativa sono complessivamente di 21.800 mq (dei quali 17.730 relativi ai 590 abitanti a 30 mq/ab + 1.000 relativi ad aree produttive + 3.000 relativi ad aree alberghiere); - la differenza fra standard di piano (106.195) e standard richiesti (21.800) determina il surplus evidenziato di 84.394 mq (salvo arrotondamenti); Il surplus evidenziato nei cinque comuni core largamente anche la necessità relative ai flussi turistici risultando complessivamente di quasi 800.000 mq corrispondenti ad oltre 5 volte la popolazione residente. L'osservazione NON E' ACCOLTA	Punto 20 - NON ACCOLTA Trattasi più che altro di richiesta di chiarimento delle modalità di calcolo degli standard, si concorda con la controdeduzione comunale e pertanto l'osservazione non è accolta
17	3328	12/07/14	21) Si afferma che l'affermazione finale relativa alle logiche di dimensionamento del P.A.T. è a pagina 45 della Relazione Generale di Progetto e l'area è "sufficientemente piccola" vorrebbe dimostrare che il P.A.T. è ampiamente cautelativo nei confronti del PRG e si ipotizza (interpretando) i dati riferiti al comune di Selve di Cadore. - come già rilevato alla controdeduzione (15) il calcolo citato nella Relazione Generale è stato condotto sulle aree residenziali ad esclusione di quelle ad altre destinazioni, per cui è errato voler confrontare un dato residenziale di P.R.G. con un dato complessivo (residenziale + artigianale + alberghiero + servizi del P.A.T.). Relativamente alla dell'affermazione in questione, basti rilevare come il consumo di suolo previsto dal P.A.T. risulti essere circa 1/3 di quello ammesso dalla normativa regionale (531.826 mq contro 1.443.046 mq massimi ammessi ed in particolare a Selve di Cadore risulta del 29,8% (59.500 mq contro 199.314 ammessi). L'osservazione NON E' ACCOLTA	PUNTO 21 - NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto il piano non prevede per il comune di Selve di Cadore nuove espansioni residenziali ma prevede la densificazione delle aree consolidate residenziali con una politica di indennizzazione delle maglie basata su alcuni principi indicati nell'art. 32 cc. 3 tra i quali favorire il soddisfacimento di una domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente negli immediati dintorni del consolidato esistente. Si veda inoltre quanto prescritto nella presente relazione in merito all'attuazione del dimensionamento residenziale del piano. Per quanto riguarda il settore produttivo si rinvia alla precedente controdeduzione
17	3328	12/07/14	22) Si osserva che non risulta chiaro l'origine dell'affermazione a pag. 47 della Relazione Generale di Progetto: "Le linee preferenziali di sviluppo insediativo ricettivo e produttivo previste dal P.A.T. interessano una superficie di 131.826 mq mentre i volumi di completamento residenziale ed alberghiero possono arrivare a coprire fino a 335.000 mq per un totale di 466.826 mq". 23) Si rileva che la verifica del calcolo SAU vengono effettuate sommando unità di misura differenti: metri quadrati più metri cubi	PUNTO 22 - ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale PRESCRIZIONE Si modifichi il testo della Relazione Generale di Progetto come indicato dal Comune nella controdeduzione L'osservazione si riferisce ad un errore nel testo nel riportare i dati della tabella del calcolo della SAU. Preso atto della necessità di correggere tali errori - vista la confermata correttezza della tabella in oggetto - si ritiene che l'accoglimento dell'osservazione non necessiti di ulteriori adempimenti in termini di R.A.
17	3328	12/07/14	24) Le tabelle a pagina 63 e seguenti della Relazione Generale di Progetto non presentano una legenda e i contenuti, visto l'uso dei colori, sono soltanto intuitivi	PUNTO 23 - NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale PUNTO 24 - ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnala riferimenti non corretti all'interno del piano. Si concorda con la controdeduzione comunale PRESCRIZIONE Si modifichi il testo della Relazione Generale di Progetto come indicato dal Comune nella controdeduzione



ALLEGATO C - Comune di Salva di Cadore - PROPOSTA DI CONTROEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controeducazione comunale			PARERE PROVINCIA		PARERE VALUTATORE
N	Prot	Data	Osservazione	Proposta di Pare	La commissione richiama ad accolta come necessaria non modifica i contenuti del R.A.
17	3328	12/07/14	25) Si osserva che la tabella riportata a pagina 17 della Relazione Sintetica non presenta una somma corretta	25) La pag. 17 della Relazione Sintetica sono presenti 3 tabelle: la prima riporta il dato complessivo per comune e totale del dimensionamento residenziale, le altre due ne costituiscono il componente dovuto all'espansione e quello dovuto al completamento, la cui somma costituisce appunto la tabella del totale. Tutti i dati delle tabelle sono corretti sia in termini di volumi che di popolazione teorica eccetto quello del totale della componente completamento che erroneamente è stato riportato come: 156.500 invece che 159.500. Che si tratti di un refuso è evidente sia perché la relativa popolazione residuale è effettivamente calcolata su 159.500 mc sia perché, anche il dato del totale computa correttamente 159.500. Si ritiene ad una lettura tecnica sia evidente che tale refuso non comporti alcuna rilevanza ai fini della disciplina del piano e comunque corretto riformulare la tabella sostituendo la cifra 156.500 con 159.500 a pag. 28 della Relazione Generale di Progetto e negli elaborati che da essa la traggono. L'osservazione E' ACCOLTA	PUNTO 25 - ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnala rilevanza non corretto all'interno del piano. Si concorda con la controeducazione comunale PRESCRIZIONE Si modifica la tabella anche negli altri testi del piano in cui è riportata
17	3328	12/07/14	26) Si osserva che la modalità operativa di perequazione, credito e compensazione, molto esente nella normativa regionale che rimanda al P.A.T. (r.l. 104 art. 35 c. 2) non siano adeguatamente trattate dalla normativa del P.A.T.	26) La l.r. 11/04 art. 46 c. 1 lett. c) stabilisce di demandare alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito atto di indirizzo per definire i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edili e della compensazione di cui agli articoli 35, 36 e 37, atto che al momento non risulta approvato in questa situazione il P.A.T. prevede una normativa che consenta di definire le fattispecie di diversi interventi in modo che vi sia un'applicazione coordinata fra i 5 comuni, ma ne rimanda a ciascuno di essi in sede di P.I. la definizione puntuale essendo le varie situazioni sul territorio molto diversificate ed obiettate, soppite a sequente variazioni congiunturali nel tempo. All'emanazione dell'atto di indirizzo regionale il P.I. potranno esprimere i relativi contenuti. L'osservazione NON E' ACCOLTA	PUNTO 26 - NON ACCOLTA Gli istituti della compensazione e della perequazione urbanistica sono diversi e diversamente normati dagli artt. 35 e 37 della legge urbanistica regionale LR 11/2004. La compensazione urbanistica permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'espansione di recuperare adeguata capacità edificatoria anche sotto la forma di credito edilizio su altre aree edificabili; anche di proprietà pubblica, previa la possesso dell'area oggetto di accorpamento. Tali disposizioni sono state recepite nelle NT del P.A.T. nell'art. 24, demandando al P.I. l'attuazione degli interventi in quanto la scala adeguata degli interventi viene individuata con il P.I. Analogo ragionamento riguarda la perequazione urbanistica che è normata dall'art. 22 delle NT del P.A.T. in conformità a quanto indicato dalla normativa regionale che prevede che il P.A.T. stabilisca i criteri e le modalità per la sua applicazione. Il co. 3 dell'art. 35 della LR 11/2004 prevede che il P.I. piani urbanistici attuativi (P.U.A.) i compiti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione. L'osservazione non è accolta
17	3328	12/07/14	28) Si osserva che il collegamento relativo ai collegamenti interurbani via F. Petronza, nel Bole-interest del territorio regolato, o se chiesto, se sia stato richiesto il parere preventivo alle Regole (r.l. 20/95) prima di determinarne la priorità nel piano urbanistico.	28) Premesso che l'ipotesi di tali collegamenti discende dall'applicazione di una proposta del Piano Strategico della Provincia di Belluno, si evidenzia che l'ipotesi è rimandata ad un apposito P.I.C.T. il cui testo costituisce un indirizzo che può venir integrato o modificato in sede di P.I. - il P.I.C.T. prevede di realizzare una prima fase di studio ed approfondimento, una seconda fase di definizione dei possibili impatti, una terza fase di salvaguardia per preservare il territorio da usi che in futuro possano impedire, compromettere o comunque aggravare la possibilità di attuazione delle soluzioni ipotizzate. - solo subordinatamente all'approfondimento tecnico ed operativo delle soluzioni prescelte esse potranno essere recepite attraverso appositi varianti al P.A.T. Si tratta quindi solo di studiare il problema ed ipotizzare le soluzioni, restando chiaro che eventuali scelte di programmazione/partecipazione saranno oggetto non di P.I. ma di variante al P.A.T. Il tema, per la sua complessità, per le Amministrazioni coinvolte (Regione, Provincia, Comuni ed P.A.T.) non può essere risolto in sede di delibera decisionale del P.A.T.; che infatti si propone di avviare un processo decisionale che sarebbe stato sormontato, mutile e fuorviante prevedere automaticamente in sede di formazione del P.A.T. E' ovvio che al momento di attuazione del P.I.C.T. tra i soggetti coinvolti non solo per esprimere il parere di competenza nel rispetto delle forme di legge, e sarà anche la Regola. L'osservazione NON E' ACCOLTA	PUNTO 28 - NON ACCOLTA La richiesta fatta dall'osservante è superata dalla prescrizione contenuta nella presente relazione che rinviata al P.I.C.T. collegamenti interurbani, integrando l'elaborato Piano generale di soggetto con i corrispondenti contenuti nel capitolo "il progetto di piano" sistema viario e relazione



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI				
Proposta di controdeduzione comunale				
N	Prot.	Data	Osservazione	Proposta di Piano
17	3328	12/07/14	29) Si osserva che a pag. 60 della N.T. si fa riferimento a funzioni ferroviarie non esistenti nell'Agroverto	29) Si tratta evidentemente di un refuso. L'osservazione E' ACCOLTA sostituendo il termine "ferroviario" con "viale"
17	3328	12/07/14	30) Si osserva che nella N.T. al P. C.T. "Piccola recinzione" si intravede un'area campo a Pescul che non risulta in altri elaborati ipotizzando un errore	30) Premesso che la scheda proposta è indicativa e le indicazioni sia grafiche che di indirizzo possono essere riprese, modificate o eliminate in sede di P.C.T. il simbolo evidenzia la possibilità/opportunità che a Pescul nella previsione di aree a parcheggio collegate alle stazioni possa essere valutata la presenza di stadi regolamentari per canbox. L'indicazione non comporta alcun vincolo di carattere privato o pubblico. L'osservazione NON E' ACCOLTA.
17	3328	12/07/14	31) Nell'elaborato Realizzazione Vinca, allegato 2.1, non risulta chiaro come mai l'abitato di Franzoschin sia segnalato come area urbana diffusa	31) Si tratta di un errore che non implica nessuna conseguenza dal momento che l'unica proposta del nuovo insediamento da ampliamenti (nel rispetto dei vincoli di tutela del P.A.T.) è completa nell'ambito delle aree analizzate. L'osservazione comunque E' ACCOLTA con l'aggiornamento della grafica.
17	3328	12/07/14	32) Si osserva che gli incontri di consultazione sono stati contraddittori e generici senza contestualizzazioni e che non sono stati svolti ulteriori incontri come richiesto dall'osservante. La contestualizzazione inoltre non ha convinto le Regole e le ha coinvolte in ritardo	32) Come risulta dal documento VAS la Regione ha potuto partecipare oltre che a tutti i numerosi incontri aperti al pubblico tra cui i complessi quali i vari relatori agli elaborati definitivi, anche agli incontri convocati espressamente con esse con riferimento all'art. 14 della L. 26/06/19 in data 27/02/13 e 15/12/11. In particolare in quest'ultimo, presso il municipio di Selva di Cadore e nel momento iniziale della redazione del progetto si era concordato sulla trasmissione da parte della Regione di Selva di proposte esplicite e circostanziate per un esame in sede P.A.T. anche rispondendo ad alcune proposte specifiche illustrate in quella sede dall'Amministrazione. Successivamente gli elaborati del P.A.T. sono stati messi a disposizione pubblica anche preliminarmente all'adozione (ex d.l. 33/2013) oltre che inviati direttamente in formato digitale, successivamente alla pubblicazione alle Regole del territorio per l'espressione di osservazioni e pareri. In tutto questo periodo sono pervenuti all'Amministrazione circa 60 propositi/risultati da parte dei cittadini ma da parte delle Regole, nei confronti di ulteriori incontri, né le concettuali proposte, né alcun elaborato ad eccezione dell'osservazione in esame. L'osservazione NON E' ACCOLTA.
17	3328	12/07/14	33) Le tabelle presenti nell'elaborato V.A.S. Rapporto Ambientale, da pagina 51, a seguire, sono di difficile lettura in quanto capovolute.	33) Le tabelle in oggetto possono reggere un ingrandimento in fotocopia alla scala più adatta all'interesse, e possono essere scaricate da siti web comunali in formato pdf ed anche in questo caso orientati ed ingranditi a piacere. L'osservazione NON E' ACCOLTA.
3328	12/07/14	34) I PATI tratta l'argomento delle centraline elettriche, centraline elettriche, centraline elettriche. Si chiede se non fosse possibile porre dei limiti a questa attività	34) Il limite alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica sono definiti dalla D.C.R.V. 4220/13 con riferimento al D.M. MISE 10/09/2010. La richiesta NON E' ACCOLTA in quanto attuale, non l'attuale di osservazione.	
17	3328	12/07/14	35) La carta della Trasformabilità presenta delle aree a contorno rosso e giallo a querce di cui non si capisce il senso. Non esiste riferimento in legenda	35) Le aree in oggetto costituiscono uno sfondo di stampa che ha riportato in tav. 4 (senza specificazione di legende) un tema di competenza della tav. 9, dove correttamente compare l'orizzonte presente che in sede di P.A.T. le varie tavole andranno comunque sovrapposte per incorporare le diverse informazioni. La tendenza segnalata sarà eliminata nella versione cartografica definitiva del P.A.T. non senza segnalare che essa non altera in alcun modo le previsioni della tav. 4. L'osservazione E' ACCOLTA eliminando tale grafia dalla tav. 4.
17	3328	12/07/14	36) La carta dei Vincoli mostra nell'abitato di Santa Fosca in corrispondenza della Casa per ferie Salesiana il simbolo "abitato da trasferire". Non si capisce il motivo	36) Il simbolo è conseguente al D.L.L. 20/09/1918 con recepimento di S. Fosca nell'elenco dei centri da trasferire di cui alla L. 445/1908. L'osservazione NON E' ACCOLTA.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controdeduzione comunale				PARERE PROVINCIA		PARERE VALUTATORE
N.	Prot.	Data	Osservazione	Proposta di Parere		
17	3326	12/07/14	37) L'elaborato 74 - DVD del Quadro Concettivo - non è stato reso disponibile ai cittadini	37) L'elaborato è costituito da un DVD che non era possibile rendere accessibile via web per la dimensione dello stesso e le caratteristiche della rete internet disponibile. Agli atti e sui siti dei vari Comuni, oltre che sugli avvisi di stampa, è stato comunque ben chiarito che tutti i materiali erano regolarmente depositati in ciascun Comune e presso la Provincia per essere integralmente consultati dai cittadini e dagli interessati nel periodo di pubblicazione. L'osservazione NON È ACCOLTA.	PUNTO 37 - NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto il P.A.T. è stato pubblicato oltre che in comune anche presso la Provincia e la Regione Veneto - Dipartimento Territorio - area infrastrutture - Sezione coordinamento commissioni (V.A.S. Vinca Nuvv) come previsto dalla normativa vigente comprese le banche dati.	
17	3326	12/07/14	38) Si osserva l'impossibilità di verificare l'applicazione della fascia dei 30 m trasferendo al cittadino il lavoro in capo al progettista	38) Tutte i contenuti del P.A.T. sono informatizzati e georeferenziati, e quindi come ogni tecnico sia - sia stampabili che scaricabili a piacere e senza alcun particolare sforzo del progettista. La mancata cartografia delle aree in oggetto è una ben precisa scelta dovuta: - al fatto che esse possono essere definite (ove ammissibili) in base alle politiche dei singoli P.L.; - al fatto che esse possono essere definite in base ad eventuali modifiche dei vincoli sovraordinati ed in particolare dal P.A.; - al fatto che esse possono essere definite in base a successive indagini geologiche ed idrauliche o dettagli; - al fatto che i 30 m. previsti sono "teorici" e possono essere notevolmente adeguati in sede di P.L.; - al fatto che nel tempo esse possono ridursi o rendersi indisponibili in funzione del dimensionamento del piano; - al fatto che tale fascia di edificabilità non rappresenta un "diritto" quanto una "possibilità" in funzione delle scelte di P.L.; L'osservazione NON È ACCOLTA.	PUNTO 38 - NON ACCOLTA Si comprende la difficoltà di lettura dovuta alla sovrapposizione di diverse informazioni al fine della verifica della edificabilità delle aree che rientrano nella destinazione del margine prevista dall'art. 32 delle NT del P.A.T. La Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) allegata alla Relazione geologica del P.A.T. (elaborato n. 8) come verrà integrata a seguito del recepimento negli elaborati del piano del parere della Direzione Geologia della Regione Veneto costituisce un valido supporto anche per la successiva gestione del piano e l'elaborazione del P.L. Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile visto anche l'integrazione all'art. 12 della presente struttura.	
17	3326	12/07/14	39) L'osservazione riassume aspetti trattati in altri punti ed essenzialmente lamenta la ridondanza degli elaborati con particolare riferimento alle 4 tavole di progetto che si sarebbe dovuto potuto accorpere in un unico elaborato più intuitivo	39) La stessa osservazione conviene che gli elaborati del P.A.T. siano quelli previsti dalla normativa regionale che non prevede diverse e "sentinelle" sparpiate. La ricchezza dei contenuti delle 4 tavole non è riassumibile in un unico elaborato e non a caso la nuova legge urbanistica prevede 2 livelli di pianificazione, e di relativi elaborati con scale differenziate per consentire, in sede di P.L., il dettaglio e la chiarezza operativa necessari. L'osservazione NON È ACCOLTA.	PUNTO 39 - NON ACCOLTA L'osservazione che richiede di fondere i tratti significativi delle tavole del P.A.T. in una nuova tavola riassuntiva. L'osservazione non risulta accoglibile in quanto la L.P. 11/2004 e i successivi atti di indirizzo regionale che stabilisce i contenuti e gli elaborati costituenti il P.A.T.	
21	3344	14/07/14	Si rilevano incongruenze nell'allegato B Centri Storici dove mancano analisi puntuali dei diversi fabbricati: 1) Bernardi: non si condivide l'affermazione che non sono presenti esempi particolarmente significativi... si veda l'allegato n. 37; 2) a Villa la foto dell'edificio 57 è errata e manca la citazione di altri fabbricati; 3) Pestal: manca qualsiasi riferimento alla chiesa di S. Fosca e al nuovo cimitero realizzato dopo la 1° guerra mondiale; 4) Riva: non condivisibile la definizione data dell'edificio n. 49 "torre" e si evidenzia la descrizione dell'edificio 47; 5) Solatore: non si condivide la descrizione che viene data del luogo in quanto non corretta	L'allegato "B" Centri storici non comporta per i centri storici alcuna particolare prescrizione o vincolo del P.A.T. (in scala 1:10.000) e - come previsto all'art. 26 e 6 delle NT - va ritenuto come "atto di indirizzo" nello studio di dettaglio ed alla adeguata scala (1:1.000/1:2.000) che spetta al P.L. L'osservazione È ACCOLTA demandando al P.L. la verifica puntuale delle incongruenze segnalate.	ACCOLTA L'osservazione segnala dei puntuali casi di edifici con valore storico testimoniale e delle correzioni che sono da considerarsi indicazioni migratorie dell'allegato B "Centri Storici" alle NT, anziché esserha come indicato nell'art. 26 co. 6 il valore di atto di indirizzo e può essere finalizzato in sede di P.L. con opportuna relazione tematica. PRESCRIZIONE Si modifica pertanto l'allegato B secondo quanto segnalato dall'osservante.	L'osservazione si riferisce ad imprecisioni in un elaborato non cogente e costituente atto di indirizzo. Dato l'accoglimento dell'osservazione l'adeguamento di tale elaborato con la modifica delle imprecisioni riscontrate non richiederà comunque ulteriori adempimenti relativamente al R.A.



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controdeduzione comunale		Proposta di Parere		PARERE PROVINCIA	PARERE VALUTATORE
N	Prov.	Data	Osservazione		
23	3346	14/07/14	1) Quale "osservazione" si segnala la presenza nella tav. 4 di un'altra alberghiera su un edificio non corrispondente alla reale localizzazione del simbolo di struttura alberghiera al map. 55 del medesimo 25. 2) Qualche "contributo conoscitivo" si evidenzia in tav. 4 la presenza di aree con grafie non presenti in legenda e normativa ma validate nella tavola di comparabilità stradale in 9. Si chiede di "porre" rimedio a questa evidente contraddizione ed evidente errore di base progettuale. 3) Quale "contributo valutativo" si segnala a) l'opportunità di permettere come "consolidato turistico" anche S. Fosca che non presenta condizioni diverse da Pesciul e per dare la possibilità di trasformazione "turistica" di molti immobili esistenti dalla anche la presenza di altre destinazioni a servizi; b) l'impossibilità di distinguere in tav. 1 diversi tip. di vincolo avendo gli stessi la medesima grafia.	PUNTO 1) ACCOLTA Si segnala un errore cartografico e pertanto l'osservazione è accolta secondo quanto controdedotto dal Comune PRESCRIZIONE Si modifica la tav. 04 togliendo il simbolo attività alberghiera sul mapale 127 e individuando l'attività alberghiera al foglio 25 mapale 55 come da controdeduzione comunale e si modificano le bande dell'osservazione segnalata. PUNTO 2) ACCOLTA L'osservazione segnala riferimenti non corretti all'interno degli elaborati del P.A.T. Si rinviava alla controdeduzione all'osservazione 17 punto 35 e alla relativa prescrizione. PUNTO 3a) NON ACCOLTA Spetta al PAT come indicato nell'art. 13 co. 1 lettera c) della L.R. 11/2004 individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento. Nel caso specifico il piano ha, ulteriormente normato il consolidato diviso in aree a urbanizzazione consolidata nel sistema urbano, turistico e produttivo. L'osservazione pertanto non è accoglibile. Trattandosi di competenza specifica del PAT e considerato comunque che l'art. 30 prevede che le nuove volumetrie turistico produttive si integrino nel contesto edilizio esistente, pertanto anche quello a vocazione residenziale. PUNTO 3b) NON ACCOLTA La tavola 01 "Carta dei Vincoli" è adeguata alle grafie previste dalla Regione Veneto negli atti di indirizzo. La richiesta riguarda argomenti non di competenza del PAT che potranno essere presi in considerazione in sede di PI.	L'accoglimento dell'osservazione non modifica i contenuti strategici del R.A. Relativamente al punto 2) dell'osservazione si richiama il parere già espresso per le precedenti osservazioni sullo stesso tema.
24	3347	14/07/14	1) In località S. Fosca si evidenzia la sovrapposizione delle aree a demanio stabile con le aree a consolidato residenziale chiedendo il superamento di tale contrasto. 2) Presenza in tav. 4 di grafie non presenti nelle legende e nella normativa tratta dalla tav. 9 del P.A.T. Si ne chiede la correzione. 3) Tavola 7 (c) idrologica - Viene indicato il bacino di accumulo per l'innalzamento presente ma non viene indicata la relativa sorgente autorizzata dal Genio Civile. Si chiede l'adeguamento anche della tavola 02c: Invarianti.	1) ACCOLTA PRESCRIZIONE Si modifica il perimetro della urbanizzazione consolidata in tav. 04 come richiesto dall'osservante. 2) ACCOLTA L'osservazione segnala riferimenti non corretti all'interno degli elaborati del PAT. Si rinviava alla controdeduzione all'osservazione 17 punto 35 e alla relativa prescrizione. 3) ACCOLTA L'osservazione segnala riferimenti relativi allo stato di fatto non corretto all'interno degli elaborati del PAT che vanno adeguati. PRESCRIZIONE Si modifica la tav. 02 inserendo l'opera di captazione e si aggiornano le relative bande da addebi.	L'accoglimento dell'osservazione non modifica i contenuti strategici del R.A. Relativamente al punto 2) dell'osservazione si richiama il parere già espresso per le precedenti osservazioni sullo stesso tema.
25	4350	22/09/14	Relativamente al bidotto "Pali di Pesciul" se ne chiede una ripermutazione evidenziando mancanza di valore naturalistico di alcune aree in esso comprese e contestualmente la presenza di elementi di valore all'esterno dell'area permessa. Si osserva inoltre che la normativa di tutela art. 8 punto 1 lett c) prescrizioni 2, 3 e 5) appare troppo rigida e potenzialmente controproducente impedendo anche opere necessarie di manutenzione e drenaggio. Sulla base di quanto sopra si chiede la ripermutazione del bidotto e la revisione delle prescrizioni 3 e 5.	PARZIALMENTE ACCOLTA L'osservazione è accolta limitatamente alla ripermutazione del bidotto in quanto trattasi di una migliore definizione dello stato di fatto di fatto, previa acquisizione del parere dell'esperto delle analisi agronomiche forestali del PAT. PRESCRIZIONE Si modifica la tav. 02 inserendo il perimetro del Bidotto di Pesciul proposto dall'osservante secondo quanto supportato dal provvedimento agronomico-forestale.	La nuova ripermutazione, frutto di un approfondimento puntuale ad una miglior scala di indagine risulta migliorativa di quanto originariamente valutato dal R.A.



REGIONE DEL VENETO

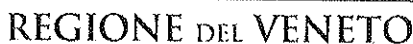
giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Selva di Cadore - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI				
Proposta di controdeduzione comunale				
N	Prodotto	Data	Osservazione	Proposta di Parete
26	4612	09/10/14	Si osserva che: a) esistono vari errori (toponomastica, vincoli, ecc.) in particolare si consente nuova edificazione a Zaneta Zardin. Vede ed altri. Si segnalano errori anche relativamente ad edifici di pregio che qualificano il prodotto come di modesto livello. b) si sottolinea la scarsa chiarezza della cartografia relativa al patrimonio regolare, che sarebbe apparsa più chiara con la previsione di un contorno di chiusura. c) si argomenta un eccesso di volume di progetto rispetto agli obiettivi del P.A.T. del "contenimento delle azioni speculative e di sostanzamento alle politiche residenziali per il mantenimento della popolazione". d) si pone in dubbio la fattibilità del nuovo sito di Le Vire per la realizzazione della nuova zona industriale. e) si osserva che l'area sportiva di S. Fosca (patrimonio regolare) non risulta esistente né attuabile in base alla normativa di P.A.T. Le se ne chiede la regolarizzazione dello stato di fatto. f) si osserva che per una corretta fruizione e gestione dell'area sportiva-nativa del "Palù" sia necessario consentire la realizzazione di volumi anche di modesta entità, ad uso esclusivamente turistico. g) si evidenzia come appaiano previsioni di itinerari ciclo-pedonali in aree sportive S. Fosca - impianti di Prescusi non attuabili e tuttavia calcolati alla fine della verifica degli standard con l'area in successive varianti che, oltre a dimostrare poca professionalità, comporteranno sforzi economici per il Comune. Si osserva inoltre che sono state eliminate rispetto al P.R.G. vigente molte strade storiche finalizzate all'accesso dei cittadini a fondi interius.	OSSERVAZIONE FUORI TERMINE Con riferimento all'osservazione ai vengono riportati - anche come pedissequa copertura - gli elementi dell'osservazione n. 17. Si rimanda pertanto alle controdeduzioni di cui ai punti 3) e 4) della medesima osservazione. b) la tavola n. 1 non è la tavola del patrimonio regolare, ma la tavola dei vincoli nella quale compaiono oltre 20 diversi tipi di vincoli, molti dei quali di maggior importanza rispetto a quello segnalato. Evidenziare ulteriormente quello del patrimonio regolare andrebbe a scapito della lettura dei rimanenti. In ogni caso nel quadro conoscitivo è presente il file shape dal quale gli interessati potranno estrapolare una tavola tematica con vettorializzazione grafica a piacere. L'osservazione NON È ACCOLTA. c) vengono riportati - anche come pedissequa copertura - gli elementi dell'osservazione n. 17. Si rimanda pertanto alle controdeduzioni di cui al punto 15) della medesima osservazione. Si rimanda inoltre il fatto che in base alle disposizioni di cui all'art. 32 c.5 delle N.T. è obbligo dell'Amministrazione utilizzare - in sede attuativa di P.I. - la volumetria disponibile prioritariamente, ma su propria valutazione anche esclusivamente, alle politiche residenziali di prima casa. d) vengono riportati - anche come pedissequa copertura - gli elementi dell'osservazione n. 17. Si rimanda pertanto alle controdeduzioni di cui al punto 19) della medesima osservazione. e) l'osservazione segnala un retto grafico in quanto la struttura in oggetto risultava già correttamente campita negli elaborati sottoposti alla valutazione provinciale oltre ad essere comunque compresi nelle banche dati del Quadro Conoscitivo del P.A.T. adottato e pubblicato. L'osservazione È ACCOLTA. f) rilettura dell'osservazione n. 13. Si rimanda alle relative controdeduzioni.
			PARERE PROVINCIA	PARERE VALUTATORE
			a) Relativamente alla presenza di diversi errori di toponomastica ecc. si invita alla controdeduzione all'osservazione 17 punto 3 (ACCOLTA). Relativamente alla salvaguardia dei villaggi di Zaneta Zardin e Vodo si invita alla controdeduzione all'osservazione 17 punto 12 (NON ACCOLTA). Relativamente all'analisi degli edifici di pregio si invita alla controdeduzione all'osservazione 17 punto 4 (NON ACCOLTA). b) PARZIALMENTE ACCOLTA Il PAT risulta adeguato agli atti di indirizzo regionali in quanto nella tavola 01 "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" alla classe B01011.4 e nella Quadro conoscitivo alla classe C1102171 sono indicati i vincoli di destinazione agro. silvo-pastorale per antico Patrimonio Regolare L.P. 26/86. Si precisa che la tavola ha valore cognitivo e non esecutivo. Considerata la scala della tavola e compensabile che la lettura dei vincoli agro silvo pastorali per il patrimonio regolare risulta di difficile comprensione, come per altro capita per altri tipi di vincoli. PRESERIZIONE Considerata l'elevata quantità di compendio di terreno regolare presente nei comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Alleghe, dove sono presenti diverse regole, si rinvia la relazione agronomica con apposito capitolo e con specifica cartografia indicante i beni afferenti al patrimonio regolare presenti nei comuni appartenenti al PATI, con dati presenti nel CC del piano. c) PARZIALMENTE ACCOLTA Si rinvia alla controdeduzione dell'osservazione n. 17 punto 15 e n. 59.	Le osservazioni accolte fanno riferimento a quanto evidenziato in altre osservazioni presentate in precedenza al cui parere si rimanda. Relativamente all'integrazione della relazione agronomica e della cartografia si tratta dell'elaborazione ad una scala con denominatore minore dei dati già presenti nel C.C. e nella tavola 1 in scala 1:10.000 come inviati dalle banche dati regionali aggiornate fornite dagli uffici competenti.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



N	Prd	Data	Richiedente	Proposta di controllo/autorità comunale	Proposta di parere	PARERE PROVINCIA	PARERE VALUTATORE
27	6030	27/2014	Ufficio Tecnico Comunale	1) Si ritiene opportuno che nella normativa ci sia richiamo alle volumetrie che potranno essere richieste per attività produttive ai sensi dell'art. 7 e 8 del DPR 162/2010 e L.R. 55/2012 ed il loro inquadramento rispetto alle previsioni pianificatorie (parametri volumetrici) del P.A.T.I. e del successivo P.I. 2) Si ritiene la mancata cartografiazione di alcuni nuclei abitati esistenti che è opportuno vengano inseriti (Rilugio Sassa Becca al Passo Porcia e La Viza in loc. La Viza) 3) In Comune di Livinalonga sono presenti strutture a destinazione "posto di ristoro". Ne le strutture esistenti ne quelle previste da appositi varianti al piano regolatore sono individuate nella cartografia ne nelle norme relative. Si ritiene che non attuale P.R.G. detto strutture sono puntualmente individuate e normale. Si ritiene opportuno che tutte le strutture vengano cartografate e nominate. 4) Non risultano individui né normali Eivacchi (es. circa 10 di Lana). 5) nella cartografia (carta delle trasformabilità) si riferisce dei reticoli rossi a cui non corrisponde in leggenda alcuna dicitura. Qualora la stessa cartografia non dovesse nessun fondamento pianificatorio si include la possibilità di rimuovere la stessa. 6) non è chiaro se la carta delle invarianti prevale sulla carta della trasformabilità e il vigente PRG con particolare riferimento alle aree comprese nei limiti teorici di espansione (25 e 30 metri). 7) in località Arabbia, la zona individuata dal P.R.G. vigente come D05 (ex D1/16) nel precedente P.R.G. è situata in prossimità della caserma dei Carabinieri. nel PATI è contestualizzata come segue: "nella carta delle trasformabilità quale area di urbanizzazione consolidata turistica". 8) nella carta della compatibilità idraulica, in area n.55 c'è una linea preferenziale di espansione residenziale, nella carta delle fragilità è in parte considerata tra le aree idriche ai sensi della lettera g) dell'art. 41 L.R. 11/2004 e di seguito riportato connesso. 9) osserva che una parte rilevante della zona è ricompresa nella fascia tutelata ex lettera g) articolo 41 della L.R. 11/2004. Considero che l'area risulta parzialmente urbanizzata in forza di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica (ora decaduto) si ritiene opportuno l'inserimento, in normativa, della possibilità che il P.I. possa stabilire distanze di tutela diverse, come peraltro previsto dalla stessa L.R. 11/2004. 10) ufficio assegnatari a vincolo monumentale o storico, o assenso di interesse e opportuno che il vincolo riguardi solo ed esclusivamente gli edifici, già vincolati, con specifico decreto.	Le volumetrie di cui all'oggetto sono disciplinate in quanto volumetrie in deroga od in variante, intendendosi implicanti che non sono donazioni vigenti delle norme urbanistiche. L'osservazione NON E' ACCOLTA poiché NON PERTINENTE. L'osservazione NON E' ACCOLTA. L'osservazione rileva un opportuno adeguamento di carattere tecnico per quanto riguarda le parti E' ACCOLTA.	NON ACCOLTA L'osservazione segnala aspetti migliorativi del piano in quanto nelle tavole del PATI adottato non sono stati inseriti alcuni rischi previsti dal PRG vigente. PRESCRIZIONE L'osservazione viene accolta con la modifica della tav. 04 inserendo i rischi previsti nel PRG vigente del Comune di Livinalonga.	PARERE VALUTATORE L'osservazione si riferisce a volumi ed attività esistenti ed il relativo accoglimento non riguarda contenuti strategici delle tavole di piano, insinuando quindi non rilevante ai fini della valutazione. L'osservazione si riferisce a volumi ed attività esistenti ed il relativo accoglimento non riguarda contenuti strategici delle tavole di piano, insinuando quindi non rilevante ai fini della valutazione. L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale. L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.



ALLEGATO C - Comune di Luvialongo del Col di Lana - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controdeduzione comunale				PARERE PROVINCIA		PARERE VALUTATORE	
N	Prd	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere	NON ACCOLTA	NON ACCOLTA
				9) si rileva che molte attività edilizie in corso di esecuzione rientrano per le più in una fascia di m. 50 dal limite del consolidato, anziché 25-30. Si osserva la possibilità necessaria di ampliamento di detto limite teorico di espansione	La proposta delle fasce di edificazione del paesaggio non è stata prevista con riferimento all'attività edilizia esistente nel Comune, ma con logiche insediative di carattere generale. La disciplina delle attività edilizie in corso di esecuzione è già prevista dalle NT del PATI art. 40 c. 10. L'osservazione NON E' ACCOLTA poiché NON PERTINENTE	La disciplina relativa al caso in esame rientra nell'art. 44 co. 10. L'osservazione non è accoglibile in quanto riguarda normativa di competenza del PI	
				10) Campo da Hockey relativo fabbricato in loc. Arabba e una struttura esistente, ma non è campita. Si osserva la necessità che la stessa sia ricompresa nelle aree parco gioco esistenti con relativa campitura	L'osservazione segnala un refuso grafico in quanto la struttura in oggetto la cui individuazione è correlata con i lavori di ampliamento del consolidato, è presente nel QC, ma non nelle av. 04 del PATI. L'accoglimento della osservazione comporta la pubblicazione del piano come indicato nella presente relazione istruttoria. L'osservazione E' ACCOLTA	Conseguentemente alla controdeduzione comunale l'area a standard esistente non è più stata valutata nel Rapporto Ambientale e per un errore grafico non sono comparse in tav. 4 inchiudendo pertanto la ripubblicazione della tavola 4 relativamente al corretto adempimento grafico. Per tali ragioni il parere del valutatore concorda con la controdeduzione della Provincia	
				11) Non pare recepita apposita variante al PRG al terzo tornante del Passo Pordor Sopra lo Sportivale a nome della ditta Filippi Galvotto, dove già sorge parte della costruzione. Si ritiene corretto che la stessa venga recepita nel consolidato	Gli interventi previsti sono ammissibili in base all'art. 44 c. 2 delle NT. L'osservazione NON E' ACCOLTA	NON ACCOLTA Si concorda con controdeduzione comunale	
				12) L'edificio Comunale in loc. Palla non è cartografato, si ritiene che lo stesso debba essere annoverato tra le zone di servizi di interesse comune esistenti (articolo 25)	L'osservazione E' ACCOLTA	ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE L'area dell'edificio è presente nel QC del PATI sotto la classe 004005011: servizi di interesse comune esistenti. L'accoglimento della osservazione comporta la ripubblicazione del piano come indicato nella presente relazione istruttoria	La redazione del PATI per l'accoglimento della presente osservazione è corredata dell'aggiornamento del Rapporto Ambientale e delle relazioni specialistiche al fine di validare gli eventuali impatti. Si vedano i relativi elaborati di redazione
				13) La variante urbanistica relativa all'ampliamento del Residence Panvram non è stata recepita	La disciplina relativa al caso in esame è prevista all'art. 44 c. 10 delle NT. L'osservazione NON E' ACCOLTA	NON ACCOLTA La disciplina relativa al caso in esame rientra nell'art. 44 co. 10. L'osservazione non è accoglibile in quanto riguarda normativa di competenza del PI	Si concorda con il parere della Provincia. In caso di intervento sugli edifici esistenti ai sensi della l.r. 14/2006 si dovranno seguire tutte le procedure di carattere ambientale richieste dalla normativa vigente.
				14) La zona artigianale in loc. Campi di Piazza non è stata cartografata, pare opportuno che la stessa venga recepita come consolidato	Dalla nota concernente gli insediamenti esistenti ad essi viene applicata la disciplina di cui all'art. 35 delle NT. Al fine tuttavia della disciplina transitoria relativa alla l.r. 14/2006 si propone un'integrazione della normativa secondo quanto previsto. L'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE integrando l'art. 44 con un ulteriore comma secondo il seguente testo: "Al fine dell'applicazione della l.r. 14/2006 e s.m.i. e fino alla sua vigenza, gli interventi relativi ad attività artigianali od alberghiere e azionarie come tali nel P.R.G. sono considerati interventi in "zona propria"	ACCOLTA PARZIALMENTE PRESCRIZIONE Si concorda con la controdeduzione comunale. Si modifica l'art. 44 con un ulteriore comma come previsto nella controdeduzione comunale	
				15) Non risulta recepita nel consolidato la variante approvata con DGRV 4536 del 26/12/2004, in località Passo Campolongo in prossimità del Hotel Grifone e del Residence Campolongo	Gli interventi relativi alle strutture alberghiere e non attuari ad oltre 10 anni dall'approvazione della relativa variante, ai P.R.G. anche per motivazioni connesse alla disciplina da P.A. i poteri essere proposti con apposita procedura S.U.A.P. nel rispetto dei vincoli strutturali. L'osservazione NON E' ACCOLTA	NON ACCOLTA Si fa presente che in base alle esigenze aziendali è applicabile eventualmente la procedura SUAP di cui al DPR 1602/2010, normativa dall'art. 35 delle NT del PATI	
				16) L'Edificio Comunale esistente in destra orografica del Torrente Corderole in località Rinzaz non è cartografato, si ritiene opportuno che lo stesso sia inserito come zona di servizi di interesse comune esistente (art. 25)	L'osservazione E' ACCOLTA	ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE L'area dell'edificio è presente nel QC del PATI sotto la classe 004005011: servizi di interesse comune esistenti. L'accoglimento della osservazione comporta la ripubblicazione del piano come indicato nella presente relazione istruttoria	Tale area a standard esistente e già stata valutata nel Rapporto Ambientale e per un errore grafico non è comparsa in tav. 4 inchiudendo pertanto la ripubblicazione della tavola 4 relativamente al corretto adempimento grafico. Per tali ragioni il parere del valutatore concorda con la controdeduzione della Provincia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Liviallungo del Col di Lana - PROPOSTA DI CONTROEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controeduzione comunale				PARERE PROVINCIA		PARERE VALUTATORE	
N	Pro	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere	NON ACCOLTA	NON ACCOLTA
				17) Gli impianti di ripetizione dei segnali radioelettrici e/o radiotelevisivi esistenti non sono cartografiati, si ritiene opportuno che gli stessi vengano inseriti come zone di servizi di interesse comune (Art. 25);	La disciplina di tali impianti è prevista all'art. 35 c. 1 delle N.T. L'osservazione NON E' ACCOLTA	Si concorda con la controeduzione comunale. Come indicato nell'art. 35 c. 1 punto a) il P.I. provvederà alla individuazione e inserimento come servizi di interesse comune esistenti	
				18) Non sono cartografiati i nuovi parcheggi comunali in loc. Val della Torre e il parcheggio s'ancorato fronte piazza di Pieve d'Alto. al Centro pare opportuno l'inserimento degli stessi in area di servizi di interesse comune in progetto (tenendo conto dei progetti definitivi delle opere pubbliche risultano approvati con delibera di Giunta Comunale in data antecedente l'adozione del PATI).	L'osservazione E' ACCOLTA	L'osservazione è accolta in quanto segnala una non corretta valutazione dello stato di fatto. Si modifica la tav. 04 e le banche dati inserendo le aree per servizi a standard di interesse comune di progetto.	Conte evidenziato dalla controeduzione comunale tale area a standard esistente sono già state valutate nel Rapporto Ambientale e per un errore grafico non sono comparse in tav. 4 richiedendo pertanto la ripubblicazione della tavola 4. 4 rielaborando il corretto adempimento grafico. Per tali ragioni il parere del valutatore concorda con la controeduzione della Provincia
				19) Il consolidato maniero di Fodera riporta una permeazione limitata soprattutto verso valle, rispetto ai volumi esistenti. Si osserva la necessità di una revisione dello stesso.	Non si rileva che tale permeazione preveda criteri diversi da quanto applicato nei contesti contigui. L'osservazione NON E' ACCOLTA	Si concorda con la controeduzione comunale	
				20) Si osserva che le seguenti località, attualmente non comprese dovrebbero rientrare nella perimetrazione del consolidato maniero: Glava di Brusovale, Vallaccia di Dentro, Pe D'Orietta, Col Sotocchia e Gruppo Col di Larcione e Ruon.	Con riferimento alle località segnalate, le caratteristiche degli insediamenti rispettano le volumetrie complessive ed il numero minimo di edifici previsti nei criteri di definizione delle aree di consolidato diffuso urbanamente per il nucleo di Glava. L'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE con riferimento al nucleo di Glava.	PARZIALMENTE ACCOLTA PRESCRIZIONE Si concorda con la controeduzione comunale. Si modifica la tav. 04 e la banca dati inserendo il nucleo di Glava tra il consolidato maniero.	Per il nucleo esistente di Glava da inserire nel "consolidato diffuso" eventuali interventi esterni alla perimetrazione entro i limiti della indennizzazione del margine (non essendo stati preventivamente valutati dovranno comunque essere soggetti a procedura di assoggettabilità VAS).
				21) non risultano indicati con la relativa cartografia i seguenti alberghi: 1) Albergo Cines Padon, 2) Albergo Alpino e 3) Albergo Pieve. Si osserva l'opportunità che gli stessi vengano indicati.	L'osservazione E' ACCOLTA. Vanno inoltre compilate le strutture alberghiere esistenti nelle zone produttive di PRG ZTO D, ancorché non altre.	ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto si sono definiti 30 (circa) 3 punti c) i PATI individuando le strutture alberghiere esistenti. PRESCRIZIONE Si modifica la tav. 04 e le banche dati inserendo gli alberghi indicati.	Si concorda con la controeduzione. Poiché le attività in oggetto ricadono comunque entro gli ambiti del consolidato turistico e residenziale risultano già validate nel Rapporto Ambientale, non si richiedono adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti nel R.A.
				22) L'edificio Scolastico in Loc. Brenta non è perimetrato con la zona di espansione prevista da apposita variante, si osserva pertanto la necessità che tale zona di espansione venga ricoperta.	L'osservazione E' ACCOLTA	ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnalata una non corretta valutazione dello stato di fatto. PRESCRIZIONE Si provveda a modificare la tav. 04 con inserimento delle varianti al PRG vigente.	Tale area a standard esistente è già stata valutata nel Rapporto Ambientale e per un errore grafico non è comparsa in tav. 4 richiedendo pertanto la ripubblicazione della tavola 4. 4 rielaborando il corretto adempimento grafico. Per tali ragioni il parere del valutatore concorda con la controeduzione della Provincia.
				23) La Frazione di Sorano e campata come consolidato turistico, si ritiene che la stessa sia a contrano da sempre come consolidato residenziale.	In ragione delle motivazioni addotte l'osservazione E' ACCOLTA. Va da sé che l'Albergo Cines Padon dovrà mantenere le possibilità edificatorie legate alla sua storica destinazione alberghiera.	ACCOLTA L'osservazione è accolta, fermo restando l'individuazione delle attività ricadute con la simbologia prevista in tav. 04.	Si concorda con la controeduzione della Provincia. L'area in oggetto risulta comunque già valutata nel Rapporto Ambientale e pertanto non si richiedono adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti nel R.A.
				24) L'Albergo Excelsior in Loc. Salses di Sopra e l'albergo la Baita non risultano cartografiati, si osserva che gli stessi dovrebbero rientrare nel consolidato turistico.	Dato la ridotta consistenza degli insediamenti esistenti ad essi viene applicata la disciplina di cui all'art. 35 delle N.T. L'osservazione NON E' ACCOLTA.	NON ACCOLTA L'osservazione non è accolta in quanto l'attività è correttamente segnalata come ricettiva in tav. 04 carta della trasformabilità.	
				25) Si osserva l'assenza della pianificazione del campeggio di proprietà comunale in località Cernador, si osserva la necessità che lo stesso venga compreso nelle aree di parco e gioco esistenti.	L'osservazione E' ACCOLTA	ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE L'area del campeggio in località Cernador è presente nel QC del PATI sotto la classe 0504000011 servizi di interesse comune esistenti. L'adempimento della osservazione comporta la ripubblicazione del piano come indicato nella presente relazione istruttoria.	Tale area a standard esistente è già stata valutata nel Rapporto Ambientale e per un errore grafico non è comparsa in tav. 4 richiedendo pertanto la ripubblicazione della tavola 4. 4 rielaborando il corretto adempimento grafico. Per tali ragioni il parere del valutatore concorda con la controeduzione della Provincia.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Livinallongo del Col di Lana - PROPOSTA DI CONTRODEDEUZIONE ALLE OSSERVAZIONI								
Proposta di controdeduzione comunale								
N	Pra	Data	Relatante	Osservazione	Proposta di Parere	PARERE PROVINCIA		
						PARERE VALUTATORE		
				26) Si ritiene che l'articolo 44 c. 10 necessita di un chiarimento nel periodo "nelle aree diventate dalle agricole". Se da riferirsi al PRG o del P.A.T.I. rassicuri quindi in regime di P.R.G. Intervento e evidentemente alle aree agricole del P.R.G. L'osservazione NON E' ACCOLTA	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale			
				27) Manca la variante relativa al recupero di Malesa Castello e al Segherio di Castello così come approvata con DCC 4 del 26/03/2009, si ritiene opportuno che la stessa venga recata nel PATI	L'osservazione E' ACCOLTA	ACCOLTA L'osservazione è accolta in quanto segnala una non corretta variazione dello stato di fatto. PRESCRIZIONE Si provvede a modificare la tav. 04 con inserimento della variante al PRG vigente	La variante in vigore interviene per l'azzeramento in zona F a standard pubblico degli edifici esistenti dell'ex magliificio sospeso a servizio del Castello di Andraz. Gli interventi previsti per tipologia ed impatto non richiedono l'assunzione di ulteriori adeguamenti a fine del P.A.	
				28) Si rileva una indicazione non corretta del confine territoriale in loco Passo Valparola dove si rileva la mancanza di una vasta area e Parte del Forte. Si osserva l'opportunità di tale correzione	La fattispecie indicata può rientrare in quanto previsto all'art. 41 delle N.T. dell'ente alle varianti di P.I. nelle quali è compreso l'aggiornamento della cartografia per adeguamento allo stato di fatto. Costante visto anche l'interesse degli enti in oggetto in funzione del centenario della Grande Guerra. L'osservazione E' ACCOLTA con adeguamento della cartografia di piano alla più puntuale cartografia catastale.	NON ACCOLTA Gli atti di indirizzo approvati con DGRV n. 38112/09 prevedono alla classe 45/02 Confine comunale che qualora si accettano degli errori tra il tracciato sulla CTRN distribuito dalla Regione e il confine tracciato con la mappa catastale il comune interessata difende con il comune confinante procedendo alla correzione degli errori incontrando mediante la sottoscrizione di un verbale di riconoscimento del reale confine. Nel QC non è presente il verbale di riconoscimento. Non è possibile la modifica del confine a prescindere da tale accordo.		L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale
				29) Sia cartografato il denominato "beno della Memoria" in loco Passo Valparola da Edelweisstellung	L'osservazione E' ACCOLTA con l'inserimento della relativa perimetrazione alla tav. 2 e la ripresa del parco al relativo art. 9 c. 2 lett. b) delle N.T.	NON ACCOLTA Non pare siano presenti perimetri relativi al Parco della Memoria in località Passo Val Parola. Si precisa che nella più estesa area dei luoghi della grande guerra	Preso atto dei chiarimenti della Provincia si ritiene che l'osservazione non sia attinente ai contenuti del rapporto ambientale	
28	18/12	10/07/14	Peppa Paola Serafini Diego	Si chiede che l'edificio non venga compreso nella zona "Sik terminal" ma venga accorpato all'area di centro storico come da variante al P.R.G. approvata con D.G.R. 1305 del 28/05/2008.	L'edificio e la pertinenza sono correttamente ricompresi in zona di centro storico in ragione dell'appartenenza con D.G.R. 1305 del 28/05/2008 (proposta n. 2) di una puntuale richiesta relativa alle destinazioni d'uso ammissibili. Preso atto della richiesta di poter mantenere gli esiti della citata variante (poche dimensioni e localizzazione degli immobili in oggetto non interferiscono con le finalità e l'articolazione del Programma Complesso "Sik terminal" del quale costituiscono un'appendice minore, si accoglie l'osservazione escludendo in mappe 243 e 613 del f. 37 dalla perimetrazione del Programma Complesso "Sik terminal". L'osservazione E' ACCOLTA.	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. PRESCRIZIONE Si modifica il perimetro del programma complesso sia terminale in tav. 04 escludendo le aree dell'osservazione.	L'accoglimento dell'osservazione non determina incidere o problematiche diverse rispetto a quelle già valutate nel P.R.A. ma anzi riduce i potenziali impatti.	
31	6/08	14/07/14	Gomes Diego	Ritorna che la previsione di parcheggio pubblico di fronte all'attività non è più richiamata dal P.A.T.I. nonostante la necessità per lo svolgimento della propria attività	Le aree minori a standard del P.R.G. comprese nel consolidato che non assumono un'importanza rilevante di interesse comune sono demandate dal P.A.T.I. alla disciplina del P.I. che potrà confermarle, modificarle, od anche eliminarle in funzione delle proprie politiche e nel rispetto delle N.T. del P.A.T.I. L'osservazione NON E' ACCOLTA.	ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE L'osservazione segnalata la mancata presenza di un'area a destinazione parcheggio pubblico che non merita neppure l'ira il consolidato. L'accoglimento dell'area comporta la ripubblicazione del piano rientrando l'area tra i servizi di interesse comune come indicato nella presente situazione di redazione.	La redazione del PATI per l'accoglimento della presente osservazione è correlata dell'aggiornamento del Rapporto Ambientale e delle relazioni specialistiche al fine di valutare gli eventuali impatti. Si vedano i relativi elaborati di redazione.	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Limalongo del Col di Lana - PROPOSTA DI CONTROEDIZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controdeduzione comunale					PARERE PROVINCIA	PARERE VALUTATORE	
N	Pro	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere		
42	6232	4/8/24	Frazione di Arabba	Vengono espresse 5 osservazioni: a) non considerare la perimeterazione e le volumetrie previste dallo Ski Terminal; b) valutazione della compatibilità del PATI con la viabilità esistente; c) valutazione della legittimità dell'accordo "Soreghe" approvato con DCC 46 del 13/11/2013 riferito alla viabilità comunale; d) venga indicata la viabilità di accesso alle proprietà comunali di uso cava; e) venga esaminata la problematica della prima casa per nuove famiglie	a) la richiesta denota una preoccupazione complessiva per gli impatti volumetrici e funzionali del Programma Complesso senza tuttavia opporre motivazioni specifiche. Si fa notare che le previsioni di P.A.T.I. sono complessive e potranno essere attuate anche per stralci (sia dimensionali che funzionali) in successivi P.I. secondo un piano generale che ne verifichi l'impatto paesaggistico - in accordo con la Sovrintendenza - e funzionali rispetto alla struttura socioeconomica del centro urbano. In considerazione della preoccupazione espressa si accoglie comunque parzialmente l'osservazione demandando al P.I. una più precisa definizione delle tempistiche degli interventi e delle destinazioni d'uso complementari ammissibili nei volumi a "servizi" che non potranno in ogni caso avere destinazione di tipo residenziale. Si rappresenta che all'interno dell'area ski-terminal, anche in considerazione della forte vocazione turistica di Arabba, si debba prevedere una congrua volumetria alberghiera. Si ritiene inoltre che la perimeterazione dello ski-terminal debba comprendere la "fin" di una migliore riqualificazione complessiva, anche l'area ad est del campo di pattinaggio e a sud dei carichi corruspi. L'osservazione pertanto E' ACCOLTA PARZIALMENTE integrando l'art. 33 delle N.T. con un ulteriore comma secondo il seguente testo: "Il P.I. determina programmi temporali per l'attuazione dei volumi a "servizi" previsti nei termini scalari e nei programmi complessivi degli "ski-terminal" e definisce per tali volumi le destinazioni d'uso minori e complementari nel rispetto della indicazione del P.A.T.I.". Contestualmente viene eliminata la nota n. 1 alla tabella di cui all'art. 33 c. 8 delle N.T.	1) NON ACCOLTA Si rinvia a quanto controdedotto all'osservazione n. 38 (punto a). La controdeduzione del comune non pare pertinente a quanto richiesto dall'istante. Relativamente alla modifica del perimetro del programma complesso si rinvia quanto previsto dall'art. 33 comma 8 punto a). Per quanto riguarda lo stralcio della nota n. 1 alla tabella dell'art. 33 si vedano i contenuti della presente reazione relativamente ai programmi complessivi; 2) NON ACCOLTA I contenuti dell'osservazione sono vaghi e con riferimento al tema della viabilità si rinvia all'art. 33 c. 3 delle NTA punto 1; lettera a) dove si precisa che il P.I. rispetto alle previsioni del PATI precisa, senza apportare variazioni, i tratti stradali individuati dal PATI stesso. 3) e 4) NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto tratta argomenti e normativa di competenza del P.I.	Si condivide con il parere della Provincia non ritenendosi pertanto necessari ulteriori adeguamenti rispetto agli adempimenti relativi all'assoggettabilità VAS del PUA in oggetto.
43	6234	14/07/24	Dott. Arch. Lazzaretti	Verifica nella tavola della trasformabilità dell'area interessata dalla struttura ricettiva (ex oggetto di SIAP conclusa con atto autorizzativo 1820/4 del 1/4/2014)	a) la richiesta è vaga e non riporta motivazioni tali da indurre una revisione/modifica delle disposizioni cartografiche e/o normative relative alla viabilità. Tuttavia si ritiene di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione in considerazione di quanto controdedotto al punto a) verificandone la compatibilità/necessità. c) il P.A.T.I. non può essere la sede per valutare la legittimità di atti pubblici dei quali può solo prendere atto le N.T. prevedono comunque il recepimento nel P.I. di atti urbanistici ed edilizi solo se legittimi il P.A.T.I. è redatto ad una scala che non può prevedere il puntuale recepimento ed aggiornamento della viabilità minore, aspetto che sarà certamente compreso negli elaborati di P.I. ai fini di garantire una adeguata e pluriaccessibilità ai boschi e ai terreni gravati da Uso Onco. e) relativamente al problema della prima casa il P.A.T.I. evidenzia nella nuova edificazione da esso consentita la priorità da assegnare agli interventi di "prima casa" in sede di P.I. rispetto alle altre richieste. L'osservazione relativamente ai punti c) ed e) NON E' ACCOLTA.	5) NON ACCOLTA Il PATI prevede all'art. 33 "linee preferenziali di sviluppo" definizione del margine e limiti all'edificazione, comma 5 che il P.I. valuti, rispetto a quali ambiti di urbanizzazione consolidata, definisce il margine "favorendo prioritariamente il soddisfacimento di una domanda media-media di prime case di abitazione". Il PATI, quindi, favorisce una politica preferenziale per le abitazioni dei residenti e pertanto l'osservazione non è accoglibile.	L'adeguamento previsto per il PATI fa riferimento al recepimento di una variante al SIAP già vigente ed approvata in conformità alla normativa vigente, e pertanto non prevede adeguamenti ulteriori del R.A.
45	6236	14/07/24	Dott. Cassan Belino	Inserimento in consolidato dell'area davanti al gara di proprietà Malta fino al torrente Cordeole come avviene per l'attività alberghiera adiacente	Il P.A.T.I. riprende in parte l'azzeramento dell'area a standard prevista dal P.P.G. in gran parte di proprietà comunale e segnala inoltre l'opportunità di prevedere una "fascia di uso pubblico lungo l'origine del Cordeole in funzione del previsto nuovo attraversamento pedonale dello stesso. In sede di P.I. gli effetti usi ed ingombri potranno essere rivisti puntualmente in funzione delle reali esigenze pubbliche e della progettualità varia e potenziale dell'abitante "Programma Complesso" con la possibilità di ridurre le "superfici a standard secondo quanto ammesso dall'art. 25 c. 4 delle N.T. L'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto tratta temi di competenza del P.I. ai sensi dell'art. 25 comma 4, sesto comma. L'osservazione non è accoglibile in quanto tratta temi di competenza del P.I. ai sensi dell'art. 25 comma 4, sesto comma.	Si condivide con la controdeduzione della Provincia trattandosi di aree ricettive ed a standard) appartenenti al "consolidato" risultano già valutate nel R.A.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



ALLEGATO C - Comune di Luvialongo del Col di Lana - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI					
Proposta di controdeduzione comunale					
N	Pro.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parete
48	1537	27/02/15	U.T.C.	1) Si chiede che se esplicitato nelle N.T. il ricompimento da parte del P.I. delle aree a standard esistenti esterne al consolidato. 2) Si chiede di eliminare all'art. 25 c.15 il riferimento alla destinazione d'uso residenziale in modo che il principio dell'articolo possa essere applicato anche alle altre destinazioni ammesse dal P.A.T.I.	OSSERVAZIONE FUORI TERMINE L'osservazione E' ACCOLTA. Integrando l'art. 25 delle N.T. c.15 primo alinea con il seguente testo: "ne precisa la localizzazione e recepisce le aree a standard esistenti esterne al consolidato ancorché non evidenziate nel P.A.T.I. determinando il dimensionamento delle aree a standard della relativa A.T.O". b) eliminando dal testo dell'art. 25 c.15 il termine "residenziali"
					OSSERVAZIONE FUORI TERMINE 1) ACCOLTA - RIPUBBLICAZIONE L'osservazione segnala la mancata presenza delle aree a standard esistenti. L'accoglimento della osservazione comporta la ripubblicazione del piano come indicato nella presente relazione istruttoria. 2) ACCOLTA L'osservazione è accolta come indicato nella prescrizione della presente istruttoria.
					PARERE PROVINCIA
					PARERE VALUTATORE
					Si rimanda al parere già espresso nelle precedenti osservazioni in riferimento agli standard esistenti non cartografati. Relativamente al secondo punto dell'osservazione, trattandosi di modulazione volumetrica fra aree già valutate entro i massimi ammessi per le stesse non si ritengono necessari adeguamenti ulteriori

ALLEGATO E - Comune di Colle Santa Lucia - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI					
Proposta di controdeduzione comunale					
N	Pro.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parete
50	2025	18/06/14		Si chiede di ricomprendere un mappale di proprietà edificabile secondo il vigente P.R.G. entro l'ambito del "consolidato"	In ragione della ridotta dimensione dell'area in oggetto e del fatto che su di essa il P.R.G. vigente non preveda una generica edificabilità ma un intervento puntuale ben determinato "osservazione" ACCOLTA ricevendo le indicazioni del P.R.G.
					PARERE PROVINCIA
					PARERE VALUTATORE
					L'area in questione rientra comunque entro il buffer delle aree già valutate in sede di Rapporto Ambientale. Si concorda con la controdeduzione espressa dalla Provincia
53	2215	07/07/14		Si chiede che sia ricompresa nel "consolidato" una porzione di area convenzionata di proprietà oggetto di Piano Attuativo vigente (approvato e convenzionato)	ACCOLTA L'osservazione evidenzia una non corretta e non adeguata valutazione dello stato di fatto, si tratta di aree che rientrano nella classe D4/D2011 degli atti di indirizzo tra le urbanizzazioni consolidate
					PARERE PROVINCIA
					PARERE VALUTATORE
					L'area ricade all'interno del centro storico così come individuato ai sensi dell'art. 30 della LR 11/2004 da parte del PATI. Il piano riconosce la vocazione del fabbricato ad attività di area di urbanizzazione consolidata a vocazione turistica
54	2276	11/07/10		Si chiede di ricomprendere l'area di proprietà in un ambito a destinazione "nativa" - come da P.R.G. vigente - invece che in zona di centro storico come previsto dal P.A.T.I. riportando il perimetro del centro storico a quanto definito dal P.R.G.	L'osservazione E' ACCOLTA adeguando la permeabilizzazione del centro storico prevedendo che la porzione originariamente in z.o. D201 del P.R.G. venga inserita nel P.A.T.I. come area di "consolidato turistico" di cui all'art. 30 delle relative N.T.
					PARERE PROVINCIA
					PARERE VALUTATORE
					L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale
55	2277	11/07/14		Si chiede di ricomprendere l'area di proprietà in un ambito a destinazione "nativa" - come da P.R.G. vigente - invece che in zona di centro storico come previsto dal P.A.T.I. riportando il perimetro del centro storico a quanto definito dal P.R.G.	L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale L'area ricade all'interno del centro storico così come individuato ai sensi dell'art. 30 della LR 11/2004 da parte del PATI. Il piano riconosce la vocazione del fabbricato ad attività di area di urbanizzazione consolidata a vocazione turistica
					PARERE PROVINCIA
					PARERE VALUTATORE
					L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale



ALLEGATO E - Comune di Colle Santa Lucia - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Proposta di controdeduzione comunale				PARERE PROVINCIA		PARERE VALUTATORE
N	Prov	Data	Osservazione	Proposta di Parere		
56		11/07/14	Si chiede: a) l'inserimento come zona di "consolidato diffuso" dei nuclei di Lastei, Bonata, Clevazza, Troi, Costella; b) l'inserimento in area di "consolidato" del P.A. in loc. Varazza, approvato e convenzionato; c) la riduzione del perimetro del "consolidato" relativamente ad un'area già esclusa in passato dall'edificabilità da parte della Regione Veneto; d) la riduzione del perimetro del centro storico ad est di Villagranda in conformità all'Alleanza Regionale dei Centri Storici.	Con riferimento all'osservazione: a) i nuclei non sono stati originariamente perimetrati come "consolidato" in quanto non conformi al criterio dimensionale univoco utilizzato per la definizione dei "consolidati diffusi" nei cinque Comuni. In ogni caso, anche con riferimento alle "Note" relative all'area 04/02/2011 degli "Atti di Indirizzo", l'osservazione E' ACCOLTA perimetrando nuclei in oggetto come ambiti di "consolidato diffuso" secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. b) per valendo per il caso in oggetto quanto previsto dall'art. 44 c. 10 delle N.T., l'osservazione E' ACCOLTA perimetrando l'ambito del vigente P.A. in area di "consolidato". c) si dispone l'ACCOGLIMENTO dell'osservazione in quanto, nonostante la possibilità da parte del P.I. di ristipulare in proposito, è opportuno che già il P.A.T. disciplini l'area in continuità con quanto è stato determinato dalle precedenti procedure partecipative (di cui alla D.G.R. 5725 del 02/11/1993) che hanno comportato lo stralcio regionale della trasformabilità prevista in sede di adozione. d) l'osservazione E' ACCOLTA riprendendo nell'area in questione la perimetrazione dell'Alleanza Regionale dei Centri Storici, fatta salva l'inclusione di un nuovo edificio realizzato nel frattempo.	a) ACCOLTA Trattasi di area che ai sensi degli atti di indirizzo rientra nella classe 04/02/2011. Trattasi inoltre di presidi territoriali in area montana. b) PRESCRIZIONE Si rilega pertanto la tav. 04 e le corrispondenti banche dati. c) NON ACCOLTA Si tratta di area che ai sensi degli atti di indirizzo rientra nella classe 04/02/2011. Area di urbanizzazione consolidata anche gli ambiti di piano attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Si veda anche quanto contraddittorio alla oss. n. 53. d) NON ACCOLTA Nella carta della Fragilità (tav. 02) l'area risulta idonea a condizione 02. b. Eventuali approfondimenti geologici potranno essere eseguiti in sede di P.I. come da prescrizione della presente relazione parte Aspetti Geologici. L'osservazione pertanto non è accoglibile. e) NON ACCOLTA Si vedano le prescrizioni della presente istruttoria relativa all'area del centro storico.	Si concorda con la controdeduzione espressa dalla Provincia in particolare per i nuclei esistenti di cui al punto a) eventuali interventi esterni alla perimetrazione entro i limiti della indeterminatezza del margine (non essendo stati preventivamente valutati) dovranno comunque essere soggetti a procedura di "assoggettabilità VAS" per il punto b) si tratta di SUA già vigente e che non necessita pertanto di ulteriori adempimenti.
57	2409	14/07/14	Preso atto che l'elenco di proprietà ricompreso in "consolidato" non è il retro in oggetto ma l'intero positivo dello specifico presente dagli elaborati del P.A.T. i particolari penali edificatori, si chiede di eliminare quello che sembra uno specifico vincolo rappresentato nella tavola della Trasformabilità da un retro a maglia della città rinata.	La osservazione evidenzia un errore cartografico presente in tav. 04 dove sono state inserite le aree libere all'interno delle urbanizzazioni consolidate esistenti contenute nelle Carte della compatibilità idraulica. PRESCRIZIONE Si stacca dalla tavola 04 del PATI tutte le aree delimitate come "utilizzazione controllata delle aree libere all'interno delle urbanizzazioni residenziali esistenti" e si modificano anche le banche dati.	ACCOLTA La osservazione evidenzia un errore cartografico presente in tav. 04 dove sono state inserite le aree libere all'interno delle urbanizzazioni consolidate esistenti contenute nelle Carte della compatibilità idraulica. PRESCRIZIONE Si stacca dalla tavola 04 del PATI tutte le aree delimitate come "utilizzazione controllata delle aree libere all'interno delle urbanizzazioni residenziali esistenti" e si modificano anche le banche dati.	L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.
58		18/07/14	Si chiede di integrare la normativa prevedendo che "limitatamente al Comune di Colle S. Lucia l'intera domanda insediativa di tipo residenziale, compresa gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve intendersi di priorità spedita delle prime case di abitazione, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti dal P.I."	La possibilità è già prevista all'art. 32 c. 5 delle N.T. per le nuove aree edificabili mentre non è esplicitamente prevista per gli interventi di recupero edilizio. In ragione di questo l'osservazione E' ACCOLTA integrando con un nuovo alinea il par. 25 c. PRESCRIZIONE Si modifica il testo dell'art. 25 c. 3 delle N.T. con il seguente testo "determina le modalità per garantire prioritariamente il soddisfacimento della domanda insediativa di prime case di abitazione".	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. PRESCRIZIONE Si modificano gli articoli delle NT del PATI art. 28 co 5 e art. 29 co 3 come indicato dal comune.	L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.



PRESO ATTO del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale, limitatamente a quelle favorevolmente accolte, anche parzialmente, dalla Provincia di Belluno e per le parti non in contrasto con quanto riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 13 settembre 2018, conservata in atti, dalla quale emerge che nel Rapporto Ambientale del PATI la caratterizzazione delle matrici ambientali è stata demandata ai contenuti dell'Elaborato n. 72 che compone la documentazione di Piano.

In tale documento è descritto il quadro ambientale esistente utilizzando, in alcuni casi, informazioni che risultano essere datate.

Nel Rapporto ambientale, in ragione del Quadro Conoscitivo e degli indicatori presi in considerazione, è stato valutato lo stato dell'ambiente e delle risorse naturali presenti sul territorio del PATI individuando le componenti ambientali che risultano essere caratterizzate da criticità.

Tra quelle individuate, la gestione e lo smaltimento delle acque reflue appaiono rivestire una certa rilevanza.

Nel Rapporto Ambientale sono stati descritti gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni strategiche assunte dal PATI, approfondendo i contenuti del Documento Preliminare ed evidenziando come le azioni del PATI risultino essere coerenti e in diretta continuità con gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare.

A corredo della documentazione del PATI, sono stati posti degli studi specialistici (Relazione geologica, Relazione Agronomica e Naturalistica e Relazione idraulica - Valutazione di Compatibilità Idraulica - VCI), nonché, dei pareri resi dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto e dei pareri resi dalla Provincia di Belluno n. 7 del 20.03.2014 e n. 19 del 07.12.2016 attraverso il proprio Comitato Tecnico Provinciale.

Per quanto riguarda gli obiettivi che il PATI intende perseguire, nel Rapporto Ambientale è dato conto di come questi siano ascrivibili al sistema insediativo e storico paesaggistico, al sistema naturalistico-ambientale, al sistema turistico-ricettivo, al sistema produttivo, al sistema della mobilità e al sistema infrastrutture e servizi.

Ai fini dell'attuazione di tali obiettivi sono state individuate n. 20 specifiche azioni che coinvolgono, in vario modo, i territori dei cinque comuni appartenenti al PATI.

Nel Rapporto Ambientale la sostenibilità ambientale del PATI è stata condotta verificando la coerenza delle scelte strategiche (Azioni) del PAT con i principi generali di sostenibilità indicati dalla Comunità Europea (coerenza esterna), con la strumentazione urbanistica sovraordinata e di settore specifica (PTRC, PTCP e Piano Regionale Neve), nonché, con l'insieme delle Criticità (Cr) desunte dalla lettura dello stato dell'ambiente.

L'esito della valutazione condotta ha dimostrato come sussista una sostanziale coerenza e sostenibilità dello strumento urbanistico, con i tre diversi livelli di confronto. Non è mai stata evidenziata, infatti, alcuna indicazione di non coerenza in tutte le matrici valutate.

Nei casi in cui è emersa una parziale coerenza, il Rapporto Ambientale ha individuato le possibili misure mitigative/compensative da adottare. La metodologia utilizzata nel Rapporto Ambientale per valutare la portata degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte strategiche del PATI, si fonda sulla matrice di Leopold che consente di correlare le azioni del piano con le componenti ambientali e propone, in funzione di alcuni criteri, una specifica "pesatura" dell'incidenza che queste hanno sulla singola componente ambientale considerata.

Tale approccio metodologico consente una lettura degli effetti provocati dalle azioni di Piano sul contesto territoriale in cui opera, mettendo in luce i possibili impatti generabili ed evidenziando quelli che sono caratterizzati da un maggior effetto sull'ambiente.

Dall'analisi effettuata con il metodo su richiamato emerge che le azioni previste dal PATI in grado di generare possibili effetti sull'ambiente sono le seguenti:

- Azione 1 - Linee di sviluppo residenziale già previste dal PRG (Rocca Pietore);
- Azione 2 - Edificazione puntuale di completamento residenziale lungo il margine di



- urbanizzazione consolidata;
- Azione 6 - Previsioni di programmi complessi per il riassetto delle stazioni degli impianti di risalita;
 - Azione 7 - Linea di sviluppo turistico-ricettivo;
 - Azione 8 - Edificazione puntuale di nuove strutture alberghiere/ricettive lungo il margine di urbanizzazione consolidata;
 - Azione 9 - Area artigianale intercomunale (Alleghe/Colle S. Lucia);
 - Azione 10 - Area produttiva Selva di Cadore;
 - Azione 11 - Ampliamento area produttiva Livinallongo.

Per le azioni oggetto di valutazione, il Rapporto Ambientale individua i possibili effetti derivanti dall'attuazione delle stesse, prevedendo l'adozione di misure mitigative da individuarsi in una successiva fase operativa (PI) anche attraverso lo sviluppo di specifici indirizzi alla progettazione attuativa con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque, al funzionamento idraulico, alle politiche energetiche comunali ed inoltre, a favorire l'utilizzo di risorse rinnovabili per i consumi delle aree interessate. (rif. NTA - art. 40).

Nel merito delle azioni che rientrano nell'obiettivo definito "sistema residenziale" è evidenziato come queste siano riconducibili a due tipi di intervento, il primo finalizzato ad individuare le linee preferenziali di sviluppo insediativo (che interessano un'unica linea preferenziale in comune di Rocca Pietore in località Boscoverde e rappresenta la conferma di una "zona C2" già prevista dal Piano regolatore generale) e un secondo tipo, volto a perseguire il completamento e la ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa nell'ottica della densificazione e razionalizzazione delle aree esistenti.

La zona di sviluppo insediativo di Rocca Pietore ricade in area idonea a condizione A (art. 11, c.1 lett. b delle NT del PATI) per la quale le N.T. prevedono la predisposizione di specifiche indagini geotecniche preliminari tese a dimostrare la fattibilità degli interventi.

Come evidenziato nel Rapporto Ambientale le scelte strategiche del PATI, per il sistema residenziale, sono mirate a sviluppare in riduzione le aree del PRG non attuate prevedendo una sola linea di sviluppo nel Comune di Rocca Pietore.

Il PATI, in sostanza, non conferma l'intera volumetria residua prevista dai PRG vigenti ma ne prevede un sostanziale ridimensionamento, con un decremento di - 233.192 mc. complessivi su tutto il territorio del PATI.

Tale riduzione del dimensionamento rispetto alla pianificazione vigente concorre, nelle considerazioni svolte, a limitare l'uso del suolo e a conferire al PATI un maggior grado di sostenibilità ambientale.

Sempre ai fini della sostenibilità ambientale, anche per le azioni di ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata è necessario vengano prodotte specifiche analisi tese a dimostrare la compatibilità geologica e idrogeologica degli interventi.

Nel merito delle azioni ricadenti nell'obiettivo afferente al "sistema turistico ricettivo" il PATI conferma le previsioni dei PRG vigenti non ancora realizzate, prevedendo un'unica nuova linea preferenziale di sviluppo in Comune di Selva di Cadore in località Pescul, peraltro ricadente, sulla base di quanto riportato nella cartografia di piano, in area soggetta a rischio di frana.

A tal proposito è doveroso che nell'art. 12 delle N.T. venga recepito quanto espresso dalla Provincia di Belluno nel parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale n. 19 del 07.12.2016.

Segnatamente a suddetta previsione di sviluppo turistico ricettivo individuata, come detto, nel comune di Selva di Cadore Loc. Pescul, le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale, soprattutto in riferimento alla pericolosità geologica e idrogeologica, rendono necessario un rinvio a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. della strumentazione urbanistica operativa che verrà predisposta.

In ogni caso, è opportuno che tutte le previsioni di espansione turistico ricettiva considerate nel PATI siano preventivamente valutate sotto un profilo geologico e idrogeologico prima della loro realizzazione.



Per tale ragione si ritiene necessario che in fase di predisposizione dello strumento urbanistico, che darà operatività alle strategie del PATI, venga effettuata una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nel merito delle possibili sovrapposizioni tra le azioni del PATI con il sistema delle invarianti si ritiene di mutuare quanto espresso dalla Provincia di Belluno nei pareri del Comitato Tecnico Provinciale n. 7 del 20.03.2014 e n.19 del 07.12.2016.

Circa le previsioni del PATI sulla "viabilità" si evidenzia che le Norme Tecniche, all'art. 38.1.3, chiariscono come le indicazioni grafiche sulla nuove viabilità di progetto riportate nella Tav. n. 4 delle Trasformabilità, costituiscano un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati, che dovranno pertanto trovare una loro maggiore definizione in fase di stesura dello strumento operativo (PI) con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche.

In considerazione del grado di definizione proposto nel PATI per le nuove infrastrutture viarie si sottolinea come nel Rapporto Ambientale non siano state sviluppate considerazioni sui possibili effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e pertanto si ravvisa la necessità che in fase di predisposizione dello strumento urbanistico operativo (PI) venga effettuata una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Con la previsione di realizzare "nuovi collegamenti intervallivi" il PATI ha inteso perseguire l'obiettivo strategico di ammagliare il territorio provinciale al suo interno ed al tempo stesso a quello più vasto (Val Fiorentina verso La Val del Boite, Val Pettorina verso la Val Avisio e Val Cordevole verso la Val Badia) raggiungendo elevate performance in termini di efficacia-efficienza dell'offerta di trasporto e delle relative infrastrutture, confort e costi degli scostamenti.

La definizione più puntuale è affidata allo strumento operativo del PICT (Piano Interventi Coordinamento Tematico) (art. 34 delle NT del PATI).

Nel rapporto ambientale gli effetti ambientali di tale strategia non sono esaminati e vengono demandati alle fasi di redazione di un apposito Piano degli Interventi Tematico che possa approfondire e valutare le varie ipotesi e le soluzioni di fattibilità delle opere in coordinamento con gli enti sovralocali competenti.

Tutto ciò precisato si ritiene di avallare quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nel parere n. 19 del 07.12.2016 laddove sostiene che: *"il collegamento intervallivo previsto dal PICT rappresenta una strategia di natura politica che non è supportata dalle adeguate forme di coordinamento tra i possibili territori interessati ed è comunque soggetto ad una variante al PATI come indicato nell'allegato B "piano degli interventi a coordinamento tematico (PICT)" delle NT del PATI. Pare quindi non opportuno lo strumento del PICT per tale strategia/auspicio politico, che come indicato dallo stesso art. 34 "comprende interventi progettuali di rilevante importanza" per il PATI."*

Per quanto attiene la "cartografia di piano" si evidenzia come la grafia utilizzata nella legenda e quella riportata in planimetria renda difficile la lettura dei contenuti delle Tavole.

Si evidenzia inoltre la necessità di rettificare alcuni riferimenti normativi riportati nella legenda della Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità, rendendoli coerenti ai contenuti delle NT.

Si ravvisa infine l'opportunità, in considerazione della fragilità del territorio sotto un profilo geologico, idrogeologico, sismico e valanghivo, che quanto espresso nei pareri ambientali richiamati in precedenza, trovi recepimento negli elaborati del PATI prima della sua definitiva approvazione.

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;



- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “*Dolomiti Alto Agordino*” dei comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore (BL) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. La Tavola n. 3 - *Carta delle Fragilità* va integrata come segue:
 - 1.1 - la grafia utilizzata nella legenda dovrà trovare maggiore rispondenza (in termini di forma e colore) con quella riportata nelle planimetrie al fine di rendere più agevole la lettura dei contenuti delle Tavole.
2. La Tavola n. 4 – *Carta delle Trasformabilità* va integrata come segue:
 - 2.1 - con la rettifica di alcuni riferimento normativi riportati in legenda in coerenza ai contenuti delle NT.
 - 2.2 - con l'inserimento delle previsioni (azioni) contenute nei documenti di riadozione parziale.
3. Le *Norme Tecniche* vanno integrate recependo quanto espresso nei pareri del Comitato Tecnico Provinciale e della Regione Veneto con le seguenti disposizioni:
 - 3.1 - all'art. 12 - *Modifiche e aggiornamenti della compatibilità geologica*, deve essere inserito che: “*La Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) costituisce elaborato di riferimento nella redazione dei PI per gli approfondimenti geologici. In particolare vengano in sede di PI valutate puntualmente e a scala di maggior dettaglio le condizioni di dissesto e la compatibilità delle previsioni urbanistiche, al fine di adottare le coerenti scelte di zonizzazione e assetto urbanistico, con l'obiettivo di assicurare che l'edificazione avvenga in ambiti compatibili e non aggravare le condizioni di rischio e dissesto*”.
 - 3.2 - Nell'articolato dovrà essere indicato che: “*il PATI recepisce sempre i contenuti del PAI, compresi gli aggiornamenti che di volta in volta vengono approvati e che riguardano il territorio del PATI. Qualora vi sia sovrapposizione tra le azioni del PATI e le aree disciplinate dal PAI deve sempre prevalere la normativa del Piano di Assetto Idrogeologico*”.
 - 3.3 - Nell'articolato dovranno essere inserite le indicazioni, anche di natura prescrittiva, contenute nei pareri resi dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto con i pareri n. 28652 del 22.01.2014; n. 131077 del 27.03.2014; n. 148132 del 07.04.2014 e n. 25696 del 22.01.2016.
 - 3.4 - Agli artt. 11 – *Compatibilità geologica* e 33 – *Demanio sciabile e Programmi complessi degli ski-terminal*, dovrà essere inserita specifica indicazione che: “*Nelle*



aree soggette a valanga in generale sono consentiti i soli interventi di messa in sicurezza e contenimento. Viene fatto salvo in ogni caso quanto disciplinato dal PAI e dal Piano regionale Neve”.

- 3.5 - All'art. 13 – *Fragilità idrauliche*, dovrà essere corretto il refuso al punto 14 “*Superfici semi permeabili*”.
- 3.6 - All'art. 13 – *Fragilità idrauliche*, dovrà essere esplicitato che: “*E’ in ogni caso, ai sensi dell’art.17 del piano regionale di Tutela delle Acque, vietata la copertura dei corsi d’acqua, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità*”.
- 3.7 - All'art. 13 – *Fragilità idrauliche*, dovrà essere esplicitato che: “*I dispositivi di immissione in falda costituiti da pozzi perdenti generalmente non sono ammessi, se non quando non esistono altri sistemi idonei a mitigare il rischio idraulico.*”
- 3.8 - All'art. 33 – *Demanio sciabile e Programmi complessi degli ski-terminal*, punto 3, lettera e), deve essere corretto l'errato riferimento sostituendo la DGR n. 3173/2006 con la DGR n. n. 1400/2017.
- 3.9 - All'art. 44 – *Norme finali e transitorie*, dovrà essere esplicitato che: “*Il monitoraggio va progettato e attuato con riferimento e in sinergia con l’eventuale monitoraggio in essere predisposto da altri Enti quali l’ARPAV.*”

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 4. Gli strumenti urbanistici che daranno operatività/attuazione alle strategie del PATI per quanto riguarda il sistema residenziale, il sistema turistico-ricettivo, i sei programmi complessi, il sistema produttivo-artigianale, il sistema della mobilità e il sistema infrastrutture vanno sottoposti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Non rientrano nei casi sottoposti a verifica di assoggettabilità gli strumenti urbanistici operativi/attuativi che considerano interventi ricadenti entro i limiti di ridefinizione dei margini del consolidato (art. 32 – *Linee preferenziali di sviluppo, ridefinizione del margine e limiti all’edificazione* e art. 28 – *Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata*, comma 5, lett. k); art. 29 - *Sistema urbano: aree di urbanizzazione consolidata diffusa*, comma 3, lett. a) e art. 30 – *Sistema turistico: aree ad urbanizzazione consolidata turistica*, comma 4, lett. d) delle NT) e che risultino essere afferenti ad aree non interessate da problematiche di natura geologica e idrogeologica. (art. 11 – *Compatibilità geologica*, comma 1, lett a) e lett b). Per le zone nelle quali i Piani operativi/attuativi prevedono il completamento e la ridefinizione del margine di aree di urbanizzazione consolidata e diffusa dovrà comunque essere valutata la necessità di acquisire, prima dell’attuazione degli interventi, specifici studi tesi a dimostrare la compatibilità geologica ed idrogeologica delle opere. Rimane, in ogni caso, fatta salva la possibilità da parte delle Amministrazioni comunali di avvalersi dei casi di esclusione dalla verifica di Assoggettabilità a VAS di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
- 5. Nei Piani di natura operativa volti a conseguire le strategie del PATI dovranno essere sviluppati specifici indirizzi alla progettazione con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque, al funzionamento idraulico, alle politiche energetiche comunali ed inoltre, all’incentivazione all’utilizzo di risorse rinnovabili per i consumi.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



6. Il Piano degli interventi dovrà verificare la compatibilità della capacità di carico delle infrastrutture idriche e fognarie con i carichi insediativi aggiuntivi.
7. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
8. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
9. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
10. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.40 pagine